



FONDAZIONE BANCO NAPOLI

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

Nuova serie online 10





FONDAZIONE BANCO NAPOLI

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

*10 - Nuova serie online
Primo fascicolo del 2024*

Fondazione Banco di Napoli

Quaderni dell'Archivio Storico, periodico semestrale fondato da Fausto Nicolini

Anno 2024, Fascicolo 1, num. 10 Nuova serie

Comitato scientifico:

David Abulafia, *Storia medievale, Oxford*; Filomena D'Alto, *Storia del diritto medievale e moderno, Campania Vanvitelli*; Francesco Dandolo, *Storia economica, Napoli Federico II*; Ileana Del Bagno, *Storia del diritto medievale e moderno, Salerno*; Giovanni Farese, *Storia economica, Università Europea di Roma*; Dario Luongo, *Storia del diritto medievale e moderno, Napoli Parthenope*; Antonio Milone, *Storia dell'arte, Napoli Federico II*; Manuela Mosca, *Storia del pensiero economico, Lecce UniSalento*; Marianne Pade, *Filologia classica e umanistica, Aahrus*; Nunzio Ruggiero, *Letteratura italiana, SOB Napoli*; Gaetano Sabatini, *Storia economica, Roma Tre*; Francesco Senatore, *Storia medievale, Napoli Federico II*; Massimo Tita, *Storia del diritto medievale e moderno, Campania Vanvitelli*; Oreste Trabucco, *Storia della filosofia e della scienza moderna, Bergamo*; Rafael Jesus Valladares Ramírez, *Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid*

Redazione: Alessia Esposito, *Cartastorie*; Renato Raffaele Amoroso, *Napoli Federico II*; Gloria Guida, *Fondazione Banco di Napoli*; Sabrina Iorio, *Cartastorie*; Yarin Mattoni, *Salerno*; Rita Miranda, *Napoli Federico II*; Francesco Oliva, *Napoli Federico II*; Sergio Riolo, *Cartastorie*, Andrea Zappulli, *Cartastorie*

Segretario di redazione: Andrea Manfredonia, *Cartastorie*

Direttore scientifico: Giancarlo Abbamonte, *Filologia classica, Napoli Federico II*

Vicedirettore scientifico: Luigi Abetti, *Fondazione Banco di Napoli*

Direttore responsabile: Orazio Abbamonte, *Campania Vanvitelli*

ISSN 1722-9669

Norme per i collaboratori: Si veda la pagina web:

<https://www.ilcartastorie.it/ojs/index.php/quaderniarchiviostorico/information/authors>

Gli articoli vanno inviati in stesura definitiva al segretario di redazione. Dott. Andrea Manfredonia, Fondazione Banco Napoli, Via dei Tribunali, 214 – 80139 Napoli, o per mail all'indirizzo: qasfbn@fondazionebanconapoli.it

I *Quaderni* recensiranno o segneranno tutte le pubblicazioni ricevute. Libri e articoli da recensire o da segnalare debbono essere inviati al direttore responsabile, prof. Giancarlo Abbamonte, c/o Fondazione Banco Napoli, Via dei Tribunali, 214 – 80139 Napoli, con l'indicazione "Per i *Quaderni*".

I *Quaderni* sono sottoposti alla procedura di peer review, secondo gli standard internazionali.

Reg. Trib. di Napoli n. 354 del 24 maggio 1950.

L'immagine della copertina riproduce una fotografia dell'artista Antonio Biasucci, pubblicata nel catalogo della mostra Codex (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 19 maggio – 18 luglio 2016), pubblicato dalla Casa Editrice Contrasto (Roma 2016).

La Direzione della Rivista e della Fondazione ringraziano l'autore e l'editore per averne autorizzato la riproduzione.

SOMMARIO

ORAZIO ABBAMONTE

Le ragioni di un'iniziativa. Presentazione dell'annata 2024 dei
"Quaderni" 5

LUIGI ABETTI, PAOLA AVALLONE E GLORIA GUIDA (a cura di)

Indice del "Bollettino dell'Archivio Storico" dal 1950 al 1965 9

Segni del tempo

PAOLA CORTELLESSA

Dai banchi alle bande: la parabola di Emanuele e la scuola perdu-
ta nella Napoli minorile 23

Studi e archivio

MANUELA SANNA

Il Vico di Fausto Nicolini e quella "metamorfosi dell'erudizione
in poesia" 33

DARIO LUONGO

Le dinamiche giuridico-istituzionali del Viceregno austriaco nella
biografia nicoliniana di Gaetano Argento 55

ANTONIO MILONE

Le scorribande di Don Fastidio. Fausto Nicolini e l'arte napoletana 145

SALVATORE IACOLARE Fausto Nicolini e il dialetto napoletano	171
LORENZO TERZI Fausto Nicolini e l'Archivio di Stato di Napoli	211
STEFANO PALMIERI L'archivio di Fausto Nicolini all'Istituto Italiano per gli Studi Storici	253
ANTONELLA VENEZIA <i>Marcus Furius</i> : Fausto Nicolini e la Società Napoletana di Storia Patria	269
LUIGI ABETTI Fausto Nicolini e le carte dell'Archivio storico tra indirizzi, ricerche e lezioni metodologiche	289
PAOLA AVALLONE E GLORIA GUIDA Fausto Nicolini e l'eredità del "Bollettino Storico del Banco di Napoli". Origini ed evoluzioni	307
<i>Discussioni e recensioni</i>	
Paolo Baratta , <i>Dal Mezzogiorno. Riflessioni e convinzioni dall'interno della Svimez</i> di GUIDO MELIS	357
Stefano Siglienti , <i>Le banche e lo sviluppo. Gli scritti sulla rivista «Bancaria»</i> di FRANCESCO DANDOLO	363
Francesco Senatore (a cura di), <i>Per Mario Del Treppo</i> di GIANCARLO ABBAMONTE	375

Studi e archivio

DARIO LUONGO*

LE DINAMICHE GIURIDICO-ISTITUZIONALI
DEL VICEREGNO AUSTRIACO
NELLA BIOGRAFIA NICOLINIANA
DI GAETANO ARGENTO

Abstract

Gaetano Argento fu il più importante esponente del ministero togato napoletano durante il periodo austriaco. La biografia che gli dedicò Fausto Nicolini in un'epoca in cui la storiografia non aveva ancora acquistato una percezione chiara del ruolo di mediazione politica svolto dalle magistrature nell'Antico Regime presenta spunti di notevole interesse. Lo studioso, sebbene non mancasse di dare risalto anche ad aspetti relativi alle vicende private di Argento, mostrava infatti una significativa consapevolezza della portata delle dinamiche giuridico-istituzionali di quegli anni. La rilettura del suo contributo consente di saggiarne le intuizioni alla luce delle nuove visuali acquisite dalla storiografia negli ultimi decenni.

Gaetano Argento was the most important exponent of the Neapolitan judicial ministry during the Austrian period. The biography that Fausto Nicolini dedicated to him in an era in which historiography had not yet acquired a clear perception of the role of political mediation played by the magistrates in the Ancien Régime

* Università degli Studi di Napoli Parthenope, dario.luongo@uniparthenope.it

presents ideas of considerable interest. The scholar, although he did not fail to give prominence also to aspects relating to Argento's private affairs, in fact showed a significant awareness of the scope of the legal-institutional dynamics of those years. Rereading his contribution allows us to test his intuitions in the light of the new views acquired by historiography in recent decades.

Keywords: Ancien Régime Magistracies, Baronage, Municipality of Naples

1. *Il cambio dinastico*

Nel 1942 Fausto Nicolini pubblicava *Uomini di spada, di chiesa, di toga, di studio ai tempi di Giambattista Vico*. Il volume conteneva alcuni accurati profili biografici di figure che avevano operato tra la fine del XVII secolo e i primi del secolo successivo. Il più corposo dei contributi era dedicato a Gaetano Argento, che era stato, per quasi l'intera durata del Viceregno austriaco, il *leader* del ministero togato napoletano. Rileggere quello scritto dopo oltre ottanta anni, ossia dopo l'intenso lavoro che la storiografia giuridica, quella politica e quella filosofica hanno svolto su quei cruciali decenni, consente di valutarne i punti di forza e di coglierne le intuizioni che sarebbero state poi sviluppate dagli storici delle generazioni successive. Quando Nicolini pubblicava il suo profilo biografico di Argento era di là da venire il pieno apprezzamento del ruolo politico svolto dalle magistrature nell'Antico Regime che sarebbe stato frutto delle ricerche condotte da una nuova generazione di storici del diritto a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Eppure, Nicolini, lungi dal ritenere quello giuridico un sapere meramente tecnico, mostrava di non ignorare la cifra culturale e il livello di consapevolezza politica di alcuni suoi esponenti.

Sul profilo culturale complessivo di Argento lo storico non usava toni enfatici. Ad esempio, scriveva che Niccolò Fraggiani lo superava «di molti cubiti [...] per robustezza di senso etico-politico, [...] profondità d'ingegno, connessione logica di co-

gnizioni e modernità di vedute». E aggiungeva che a Fraggianni si era rifatto Giovan Donato Rogadeo per sostenere che spesso l'erudizione del giurista calabrese, anche nelle materie attinenti ai rapporti fra Stato e Chiesa, non era accompagnata da un adeguato senso critico. Inoltre, Nicolini richiamava i giudizi di Basilio Giannelli, Celestino Galiani e Pietro Giannone sulla prolissità di Argento. Ma lo studioso non taceva che le citazioni del giurista calabrese, a differenza di quelle di molti avvocati, erano sempre di prima mano e poneva l'accento sulla ricchezza della sua biblioteca, in cui Giannone aveva potuto trovare molti dei libri di cui si era servito nella redazione dell'*Istoria civile*. Su quella biblioteca Nicolini richiamava la testimonianza contenuta nella *Vita* dello stesso storico dauno. Questi aveva affermato che vi figuravano, fra l'altro, gli scritti di Gassendi. Ed era sempre sulla scorta di Giannone che Nicolini scriveva che la biblioteca di Argento era diventata una sorta di accademia. Egli non escludeva che fosse stato Vico, «frequentatore anche lui di casa Argento e in particolar modo del Ventura», lo studioso che, secondo la testimonianza di Giannone, vi aveva commentato il frammento di Pomponio sulla storia del diritto contenuto nel titolo *De origine iuris* del Digesto (D. 1, 2, 2). Esposizione storica che Giannone aveva continuato fino al presente. Ebbene, Nicolini vedeva in quelle trattazioni una prefigurazione, da un lato del *De ratione* e del *Diritto universale* di Vico, che della *Scienza nuova* erano stati l'anticipazione, dall'altro dell'*Istoria civile* di Giannone. Per cui non esitava a scrivere che in casa di Argento erano state «concepite le due opere più cospicue pubblicate in Napoli nel primo venticinquennio del Settecento»¹.

¹ Nicolini 1942, 220-223. Lo storico dauno aveva scritto che nella biblioteca di Argento vi erano «tutti i volumi di Pietro Gassendo», oltre alle opere di Van Espen e della giurisprudenza umanistica: cfr. Giannone 1971, cap. III, n. I, 41-42. E, nel puntualizzare che, essendo «la casa dell'Argento, [...] fioritissima

Insomma, se la personalità culturale di Argento non era stata priva di limiti, la presenza del giurista calabrese aveva costituito un fondamentale crocevia della cultura non solo giuridica dei primi decenni del Settecento. Coerentemente con i canoni della storiografia idealistica, nella lettura di Nicolini l'interesse per l'individuale ave-

[...] più di qualunque altra casa d'avvocato [...] di giovani eruditi edotti, che si erano avviati per l'avvocazione», era venuto «a tutti desiderio d'istituire fra noi, tra le domestiche pareti di quella, un'accademia», aveva accennato all'esposizione del testo di Pomponio richiamata da Nicolini: ivi, cap. III, n. III, 52-53. Invece, Rogadeo 1767, 74-75, aveva sostenuto che Giannone aveva tenuto la sua relazione su Pomponio in casa di Ventura. Ivi, 76, era il giudizio comparativo su Argento e Fraggianni richiamato da Nicolini. Come riferito da Rogadeo, Fraggianni aveva sostenuto che, se Argento era ritenuto dalla *communis opinio* uomo di grande dottrina ed erudizione, specie per quanto riguardava le materie giurisdizionali, la realtà non era affatto corrispondente a quella fama. Secondo Fraggianni, infatti, Argento aveva solo una superficiale conoscenza delle materie giurisdizionali. Ma, pur non possedendo se non un'«indigesta congerie» di «vaga erudizione», aveva acquistato la sua fama immeritata perché si era trovato a operare in un'epoca in cui Napoli non era ancora «illuminata» nelle materie giurisdizionali. E, secondo Rogadeo, Fraggianni era certamente un «giudice competente». Essendo stato per sette anni Segretario del Regno, cioè del Collaterale, dove si dibattevano quelle materie e dove interveniva Argento in qualità di Delegato della Real Giurisdizione, si era reso «peritissimo in quella intralciata, e difficile materia del Pubblico Diritto». Ad avviso di Rogadeo, era stato Fraggianni a ridurre finalmente quella materia a principi chiari e semplici, tanto che le sue consulte potevano servire da norma nei casi controversi. Peraltro, secondo lo studioso, i giudizi critici di Fraggianni su Argento non potevano essere dipesi da spirito di emulazione, essendo stati espressi venticinque anni dopo la morte del giurista calabrese. Concludendo su quel punto, Rogadeo aveva riassunto nei seguenti termini le differenze esistenti fra Argento e Giannone: le consulte del primo erano «copiose di citazioni e sfornite di raziocinio», mentre nel secondo era ravvisabile «un sistema del tutto opposto», essendo nella sua opera assolutamente dominante il raziocinio e ridotte allo strettamente necessario le citazioni.

va un ruolo assorbente, anche se non era marginale l'attenzione dello storico per gli aspetti socio-istituzionali².

Lo studioso si mostrava, ad esempio, pienamente consapevole del disordine giudiziario d'Antico Regime. Non taceva le complicità che i rei, a suono di denaro contante, trovavano nei birri e in primo luogo negli scrivani³. I cui ampi poteri erano stati fortemente denunciati dagli illuministi meridionali: basti pensare ad Antonio Genovesi, a Gaetano Filangieri e a Giuseppe Maria Galanti, che aveva designato il fenomeno col nome di 'scrivanismo'⁴.

Nicolini poneva poi l'accento sui larghissimi margini di elusione del dettato normativo. Accadeva spesso che legislazioni draconiane restassero lettera morta, specie nei casi in cui nella società fosse ampiamente radicata la convinzione che comportamenti severamente puniti non fossero intrinsecamente gravi. Sull'elusione del dettato normativo non era influente, secondo Nicolini, la propaganda degli ecclesiastici che, specie nei momenti di maggiore tensione col potere civile, cercavano di accreditare la tesi secondo cui le leggi e i magistrati erano 'invenzioni del demonio'. Vi era poi l'illegalismo largamente praticato dai vertici del potere, per cui poteva accadere che un alto magistrato come Luca Iacca Niño tenesse in casa una fabbrica di monete false⁵.

Una significativa attenzione Nicolini mostrava per i risvolti giuridico-istituzionali del cambio dinastico. L'accento cadeva sulle preoccupazioni che, alla vigilia dell'ingresso delle armi austriache a Napoli, mostravano i napoletani che facevano parte del Collaterale, del Sacro Regio Consiglio, della Sommaria e della Vicaria e

² Puntuali notazioni sulla duplice attenzione della storiografia idealistica per l'individuale e l'universale e sulla sua svalutazione del generale ha offerto, sulla scorta di Talcott Parsons, Ajello 1990, 153-157.

³ Nicolini 1942, 211.

⁴ Cfr. Luongo 2023, 212-213.

⁵ Nicolini 1942, 213-215.

che dovevano le loro cariche a Filippo V o si erano resi invisi agli «austriacanti» per avere servito il regime che stava per crollare. Di qui il loro sollievo quando, il 2 luglio 1707, degli «austriacanti» avevano fatto affiggere alle porte del convento di San Lorenzo, sede della Municipalità, e sui muri dello stesso Palazzo reale, un proclama di Giuseppe I in base al quale quanti gli avessero giurato fedeltà sarebbero stati confermati nelle cariche di cui erano titolari. In effetti, all'indomani dell'ingresso delle armi cesaree a Napoli, l'unico a non aver potuto beneficiare di quell'indulgenza era stato Serafino Biscardi, che nel 1703 si era esplicitamente pronunciato in favore della successione di Filippo V pubblicando *l'Epistola pro Augusto Hispaniarum monarcha Philippo V*. Gli altri magistrati erano stati confermati nelle loro cariche. Ma, dopo poche settimane, un dispaccio di Carlo III del 31 luglio dichiarava nulli uffici, mercedi e grazie concessi da Filippo V, ossia da quello che gli Austriaci e i loro fautori, negandogli la legittimazione a succedere nei domini iberici, chiamavano duca d'Angiò. Nicolini poneva l'accento sul dissenso del viceré Martinitz da quel provvedimento, che si configurava come un voltafaccia, e sulla strenua opposizione ingaggiata contro di esso da Gennaro D'Andea, dal duca di Lauria Adriano Lanzina y Ulloa e da Nicola Gascon, i tre reggenti a cui era ridotto il Collaterale dopo la partenza di Gregorio Mercado e la sospensione di Biscardi. Ma, in primo luogo, lo storico sottolineava l'insuperabile difficoltà di dare attuazione a un provvedimento la cui integrale applicazione avrebbe avuto come conseguenza di «mandar sossopra l'ancor troppo vacillante macchina statale». In realtà, i magistrati colpiti dal provvedimento erano stati solo sospesi, per cui era maturato «nei più il convincimento, mostrato molto spesso non errato dai fatti, che una gita a Barcellona, compiuta o di persona o per mezzo d'altri, e l'usar argomenti tintinnanti o di genere affine fossero i mezzi più efficaci così per riacquistare posti perduti come per entrare in possesso di altri non avuti mai». Di qui

una così «interminabile [...] processione di postulanti [...] verso la capitale della Catalogna» da indurre il conte di Daun, successore di Martinitz, a vietare la concessione dei passaporti per quella città. Divieto facilmente eluso. Nicolini citava, fra l'altro, quale esempio di come fossero fruttuosi quei soggiorni a Barcellona, la visita che aveva fatto in quella città verso la metà del 1708 Filippo Caravita e a seguito della quale questi era stato reintegrato nella carica di consigliere del Sacro Regio Consiglio e aveva ottenuto la successione in quella di Consultore del Cappellano maggiore, allora ricoperta dal consigliere Flavio Gurgo.

Ma la più chiara dimostrazione di come fosse difficile privarsi della competenza dei magistrati la cui ascesa era avvenuta nel periodo finale del Viceregnato spagnolo era costituita dalla vicenda di Biscardi. Questi, dopo essere stato sospeso, «intorno al 20 settembre 1707» e probabilmente in forza di un dispaccio proveniente direttamente da Barcellona, era stato «escluso definitivamente dal Collaterale». Ma nel giro di una quarantina di giorni le cose erano radicalmente cambiate. Già al termine del mese di ottobre si era sparsa la voce secondo cui il giurista di Altomonte aveva ricevuto da Carlo un biglietto con l'invito a portarsi in tempi rapidi a Barcellona. Recatosi nella città catalana, il 5 marzo 1709 Biscardi era stato reintegrato nel Collaterale con la pregressa anzianità. Nel luglio di quello stesso anno era entrato a far parte di una Giunta d'Italia che era stato «il primo nucleo del futuro Consiglio di Spagna». Dopo essere stato mandato in missione a Milano nel maggio di quell'anno, nel mese di luglio era stato fatto rientrare a Napoli non solo per riprendere posto nel Collaterale, ma anche per sovrintendervi all'arrendamento del tabacco e per presiedere una Giunta di Commercio.

Nicolini si chiedeva quali «servigi» Biscardi avesse reso per meritare quel trattamento privilegiato. Ma non mancava di rammentare come persino l'ex Luogotenente della Sommaria Andrea

Guerrero che, al momento della venuta delle armi austriache, fatto prigioniero a Gaeta, era stato trascinato in catene a Napoli, dopo poco più di due anni fosse stato chiamato a ricoprire la carica di reggente del Consiglio d'Italia⁶. Lo storico aveva nitida la percezione di come alla base della continuità dello Stato agissero logiche profonde che s'imponevano a dispetto dello stesso succedersi delle dinastie. Un'intuizione la cui fondatezza è stata confermata dalla più recente storiografia.

Nel caso, in particolare, di Biscardi, è apparso evidente, anche alla luce delle riflessioni di Raffaele Ajello sulla dialettica apertasi nella cultura giuridica fra *veteres* e *novatores* a seguito della Rivoluzione scientifica⁷, che i circoli di governo austriaci avevano puntato sul giurista calabrese per avviare la sperimentazione di una forma di governo che fuoriusciva, in parte, dai canoni della mediazione ministeriale. Una forma di governo imperniata su uno stretto raccordo fra il potere centrale e il più qualificato esponente di quel nucleo di giuristi di cultura 'moderna' che, per la loro formazione dandreaiana, erano sensibili alla centralità delle dinamiche economiche e all'esigenza di avviare una politica riformatrice. Di qui l'innovazione rappresentata dalla Giunta di Commercio. Emblematica la previsione del dispaccio istitutivo del 30 aprile 1710 secondo cui la Giunta, nelle materie relative al commercio, aveva una competenza 'privativa' e non poteva essere «inibita o comandata» dal Collaterale e dalla Sommaria, ossia dal massimo organo di governo e dal principale tribunale finanziario del Regno. Quell'attribuzione delle competenze a ciascuna delle magistrature che era tradizionalmente affidata a dispositivi consuetudinari ed endogiurisprudenziali veniva in tal modo fatta dipendere da una disposizione normativa. Inoltre, era previsto che la Giunta si

⁶ Nicolini 1942, 224-231.

⁷ Cfr. Ajello 1980, 260-261.

avvalessse della consulenza di due negozianti, ossia di uomini non dotati di una formazione giuridica, anche se ad essi non era concesso di votare e di partecipare alla discussione delle cause. Ma quell'apertura a uomini di provenienza extragiuridica segnava un indubbio superamento della pretesa di *omnia in corpore iuris invenire* e una netta discontinuità rispetto all'esclusivismo ministeriale. Dello stesso segno era anche la preferenza per l'adozione di un regime di prove privilegiate, ossia per un meccanismo alternativo a quell'«arbitramento degli indizi» che aveva una connotazione essenzialmente giurisprudenziale⁸.

Nel trattare della rapida ascesa ministeriale di Gaetano Argento, nominato nel 1707 consigliere del Sacro Regio Consiglio «senza neppure quel breve passaggio per un grado inferiore, allora quasi di rito per gli avvocati di grido che dalla professione libera venissero chiamati alla magistratura», Nicolini, dando un'ulteriore dimostrazione della sua consapevolezza della valenza intrinsecamente politica dei processi di riforma legislativa, non taceva che il primo ad avere messo in luce i meriti del giurista calabrese presso Carlo d'Asburgo era stato Tiberio Carafa. Questi, recatosi a Barcellona nel luglio del 1707, nel sostenere la necessità di realizzare una codificazione, aveva proposto, fra i giuristi a cui affidare quel delicato compito, oltre ad Argento, Biscardi, Francesco Nicodemo, Gennaro D'Andrea, Vincenzo De Miro, Domenico Aulisio, Alessandro Riccardi, Pietro Contegna e Pietro Giannone⁹.

Nicolini non si soffermava sulle significative richieste formulate a Barcellona da Carafa, che si era fatto interprete, fra l'altro, dell'aspirazione dei napoletani ad avere un re proprio. In realtà, pur auspicando la realizzazione di una riforma legislativa nel chiaro intento di ridimensionare il potere delle magistrature, il principe

⁸ Cfr. Luongo 1993, 278-287.

⁹ Nicolini 1942, 231-232.

di Chiusano non aveva potuto disconoscere che quel compito non avrebbe potuto che essere affidato a esponenti di primo piano della cultura giuridica. Ma ben presto Carafa si sarebbe trovato nella necessità di dover amaramente constatare che la venuta degli Austriaci non aveva creato le condizioni per realizzare una netta soluzione di continuità rispetto agli assetti ministeriali del Regno. Presa d'atto su cui Nicolini si asteneva, tuttavia, dal richiamare l'attenzione¹⁰.

La vicenda biografica di Argento offriva invece allo storico lo spunto per soffermarsi sulle istituzioni create o rimesse in funzione durante il Viceregnato austriaco. Egli notava che il 17 luglio 1708 si era riunita per la prima volta sotto la presidenza del viceré Vincenzo Grimani la Giunta di Giurisdizione. Nell'organo, di cui era entrato a far parte Argento, aveva assunto le funzioni di Avvocato fiscale il padre di Filippo Caravita, «il vecchio Nicola», che, rimosso dalla carica di presidente togato della Sommaria, era stato successivamente reintegrato. Nicolini accennava poi al ripristino della Giunta d'Inconfidenza, di cui era entrato a far parte Argento con le funzioni di Avvocato fiscale. Lo storico scriveva che l'organo, nella sua «terza reincarnazione» dall'inizio del Viceregnato austriaco, era nato a ridosso dei tumulti popolari scoppiati nel 1709 a seguito dell'adozione di alcune severe misure fiscali da parte del governo. Nicolini non taceva il ruolo che, in occasione dell'adozione di quei provvedimenti, aveva svolto la Municipalità, anche se non dava conto del ricco confronto di posizioni che in quella congiuntura aveva visto schierati su fronti contrapposti il ministero togato e la Città¹¹.

Nell'impegnativo dibattito che si era svolto fra il 1710 e il 1711 sulla rifazione della Cassa militare la Città aveva istituito un'apposita Deputazione, incaricata di occuparsi di quella ma-

¹⁰ Sulle richieste di Carafa cfr. Luongo 1998, 93-102.

¹¹ Nicolini 1942, 234-236.

teria. La Deputazione per la rifazione della Cassa militare aveva proposto, fra l'altro, la convocazione di un parlamento generale per discutere delle misure fiscali da adottare. Parlamento che non si riuniva dal 1642 e la cui riconvocazione avrebbe significato il ripristino di un forte polo istituzionale potenzialmente conflittuale con le magistrature. Ma il Collaterale aveva ritenuto, in generale, inaccettabili le proposte che la Municipalità aveva accompagnato alla richiesta di rendere inalienabile la dote della Cassa militare. I Deputati avevano chiesto infatti che la Città potesse «ripigliarsi» gli «effetti» della Cassa militare in ogni caso di «alienatione, distractione, obbligo et ipoteca», «di propria autorità, senza alcun ordine o solennità giudiziaria», «per mantenerli perpetuamente per dote e fonno di detta Cassa». Ma la contrarietà del Collaterale a quella proposta era stata unanime. Argento, fra l'altro, non aveva avuto difficoltà a censurare l'«indecenza» della scrittura presentata in materia dalla Deputazione¹².

Ma Nicolini, mentre trascurava di considerare i risvolti giuridico-istituzionali delle politiche fiscali, si mostrava pienamente consapevole del ruolo svolto dagli arrendamenti non solo nella vita economica, ma anche nei complessivi assetti di potere. Di qui la sottolineatura dell'importanza dell'attribuzione ad Argento, il 10 settembre 1710, delle funzioni di delegato dell'arrendamento dei tre carlini a staro d'olio¹³.

Da ricercatore attentissimo alle peculiarità degli ambienti e dei personaggi lo storico dedicava poi un'attenta disamina al ruolo svolto fra Barcellona e Vienna da Rocco Stella. Che Argento diceva di ritenere il suo unico protettore e che Nicolini definiva senza

¹² Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASN), Collaterale, Notamenti, vol. 120, ff. 296-297, 299-300, 302, 437-438, 441-445, vol. 121, ff. 172-177, 183-185.

¹³ Nicolini 1942, 236-237.

mezzi termini «un fortunato avventuriero della politica». Egli attribuiva a un possibile intervento di Stella la nomina di Argento non a consigliere del Sacro Regio Consiglio, che era stata dovuta a Martinitz, ma a reggente del Collaterale, avvenuta nel 1709¹⁴.

Lo studioso non trascurava giustamente di considerare il ruolo svolto anche in eventi di grande portata dalla contingenza politica. Aveva ragione ad affermare che una particolare destrezza e circostanze fortunate potevano condurre anche un avventuriero ad acquistare una forte influenza politica. Ma non sembrava apprezzare adeguatamente la rilevanza della svolta che si era verificata nel 1709 con quella che Raffaele Ajello avrebbe chiamato esautorazione del Collaterale ‘vecchio’. Con quel vasto ricambio di quadri ministeriali Carlo aveva inteso dare attuazione al programma di riforme esposto da Biscardi, all’inizio del Viceregno austriaco, nell’*Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*. Come avrebbe scritto infatti Ajello, con quel vasto avvicendamento di quadri ministeriali il giurista di Altomonte aveva preparato «per il suo ritorno in patria un Collaterale facile da dominare, assicurandosi a lungo termine il primato e la successione nel Consiglio»¹⁵.

Nicolini, comunque, non mancava di sottolineare l’ampiezza del ricambio avvenuto nel massimo organo di governo del Regno, dal momento che dei reggenti in carica era stato confermato il solo Ottavio Di Gaeta, mentre Gennaro D’Andrea e Carlo Cito erano stati giubilati con metà del soldo e Ulloa e Gascon erano stati sospesi e confinati. Inoltre, egli notava che il vasto avvicendamento verificatosi nel Collaterale non era stato promosso dal viceré Grimani, ma era stato dovuto a un’iniziativa della corte di Barcellona. A proporre quel ricambio era stata la Giunta d’Italia. E, conside-

¹⁴ Nicolini 1942, 237-251.

¹⁵ Ajello 1992, 87.

rato che Biscardi era collega di Rocco Stella, si spiegava per quale ragione Argento fosse riuscito ad accaparrarsi la carica di reggente «pur senza muoversi da Napoli»¹⁶. Come documentato da Nicolini, Argento era infatti legato da vincoli di parentela con Biscardi e ne aveva frequentato lo studio legale¹⁷.

2. *La controversia beneficiaria*

Lo storico dedicava poi giustamente ampio spazio alla vicenda del sequestro delle rendite dei benefici ecclesiastici attribuiti ai forestieri. Egli la trattava sullo sfondo dei difficili rapporti fra l'Austria e la Corte romana che avevano caratterizzato i primi tempi del Viceregno austriaco. Infatti, il dissequestro era intervenuto solo quando, a seguito di una forte pressione militare, la Sede apostolica aveva riconosciuto Carlo d'Asburgo. Limpide puntualizzazioni Nicolini dedicava in proposito al viceré Grimani, il cui coerente anticurialismo, come egli giustamente notava, non era in contrasto col suo essere cardinale, avendo egli ottenuto la porpora per volontà dell'Austria. Nel trattare della vertenza beneficiaria, lo studioso dedicava poi una spiccata attenzione ai suoi risvolti giuridico-istituzionali, ponendo l'accento sul ruolo centrale svolto dalla Giunta di Giurisdizione, di cui Grimani si era avvalso per aggirare gli eccessi di prudenza mostrati dal Collaterale nel dare attuazione ai provvedimenti barcellonesi relativi ai benefici. Eccessi che, peraltro, quell'organo aveva condiviso con la Sommaria.

Come rammentava Nicolini, Argento aveva giocato un ruolo importante nella controversia beneficiaria. Oltre che come componente della Giunta di Giurisdizione, come Delegato della Real Giurisdizione, carica che, subentrando a Ulloa, aveva ricoperto dal 17 dicembre 1709.

¹⁶ Nicolini 1942, 250.

¹⁷ Nicolini 1942, 208.

Lo storico non sottovalutava l'importanza della dialettica politico-ideologica che si era sviluppata fra anticurialisti e difensori delle tesi pontificie in occasione della controversia beneficiaria. Egli riteneva innanzitutto che le *Ragioni del Regno di Napoli nella causa de' suoi benefici* di Alessandro Riccardi, la prima delle scritture anticurialistiche a essere stata redatta sul tema, fossero state utilizzate come arma di pressione nei confronti della Sede romana. A suo avviso, era infatti riferita alle *Ragioni* la minaccia fatta da Grimani al nunzio Aldobrandini di pubblicare scritture che a Roma non sarebbero state gradite qualora il Papa si fosse reso responsabile di ulteriori attentati nei confronti del governo napoletano. Le *Ragioni* erano state in realtà già pubblicate nel mese di giugno del 1708, ma, a seguito delle insistenze del Nunzio, che «era riuscito a procurarsene una copia manoscritta», ne era stata revocata la licenza di pubblicazione. Ulloa ne aveva anzi fatto sequestrare diversi esemplari, uno dei quali aveva consegnato ad Aldobrandini, che lo aveva spedito a Roma. Ma, essendo peggiorati i rapporti fra il governo napoletano e la Sede apostolica, nel settembre del 1708 Grimani aveva revocato il sequestro.

Nicolini dedicava alcune rapide pennellate alla figura di Riccardi, definendolo un «fiero anticurialista, e si potrebbe dir quasi miscredente». Ne evocava le intemperanze, rammentando che nel 1695 aveva schiaffeggiato nel Duomo di Napoli, mentre confessava, Innocenzo Rubino, economo di quella chiesa¹⁸. In effetti, nelle *Ragioni* Riccardi aveva usato un linguaggio insultante. Non aveva esitato a parlare, in un'opera a stampa, di «preti degni più di zappa che di stola»¹⁹.

Lo studioso attribuiva perciò alla scarsa persuasività dello scritto riccardiano, dovuta ai suoi toni violenti, il fatto che fossero successivamente scesi in campo con le loro opere Costantino Gri-

¹⁸ Nicolini 1942, 251-266. Sull'episodio del 1695 cfr. Ascione 1996.

¹⁹ Riccardi 1708, 11.

maldi e Gaetano Argento. Del primo, che definiva «cartesianissimo», rammentava, tuttavia, che non era gradito a Roma per la polemica antiscollastica che aveva ingaggiato contro De Benedictis²⁰.

In realtà, a conferma dell'interpretazione di Nicolini, in una seduta della Giunta di Giurisdizione del settembre 1711 Argento aveva spiegato con l'estremismo della scrittura riccardiana la partecipazione sua e di Grimaldi alla controversia beneficiaria. Essi erano intervenuti «per far conoscere inragionevoli le doglianze» che la Sede apostolica «strepitosamente [...] facea» per il sequestro dei benefici «et affinché questo popolo tanto pijssimo non [...] havesse concepito» quella misura «con orrore doppo la scrittura che havea fatto D. Alessandro Riccardi»²¹.

Lo storico prendeva peraltro spunto dalla controversia beneficiaria per tematizzare l'esistenza di un giurisdizionalismo pregianoniano. Egli poneva l'accento sulla continuità con cui erano state sostenute le posizioni anticurialistiche dopo che, «fallita l'inconsultata rivoluzione lazzaresca del 1647-48», i «giureconsulti napoletani [...] eran divenuti, per dir così, la classe dirigente del paese».

Affermazione da cui risulta come Nicolini ritenesse l'anticurialismo espressione, in primo luogo, delle elaborazioni teoriche e della prassi di governo del ceto togato. Ceto che egli non escludeva avesse esercitato un'egemonia politica, anche se aggiungeva che questa si era imposta non prima della seconda metà del Seicento.

Fra l'altro, lo studioso citava come espressione significativa dell'anticurialismo meridionale la critica della pretesa dipendenza feudale del Regno dalla Sede apostolica, di cui erano stati protagonisti Amato Danio e Serafino Biscardi ai tempi di Filippo V e Niccolò Caravita, subito dopo l'ingresso delle armi austriache a Napoli, col *Nullum ius*. Ma Nicolini riteneva che con i loro scritti

²⁰ Nicolini 1942, 267-268.

²¹ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 121, f. 405.

sulla materia beneficiaria gli anticurialisti napoletani avessero per la prima volta tratto spunto «da una controversia particolare per tentare un compiuto esame storico-politico-giuridico dei rapporti generali tra Stato e Chiesa». In tal modo anticipando, sia pure in maniera parziale, l'*Istoria civile* di Giannone²².

Lo studioso sembrava qui non tenere adeguatamente conto delle robuste radici che l'anticurialismo aveva nella storia più risalente del Mezzogiorno d'Italia. Una tradizione che un secolo prima aveva già trovato delle ampie e analitiche consolidazioni nel *De iurisdictione* di Giovan Francesco De Ponte e nei manoscritti giurisdizionali di Bartolomeo Chioccarello.

Nicolini offriva di seguito una sintetica ricostruzione dei contenuti del *De re beneficiaria* di Argento, mettendone in luce i punti salienti. Ad esempio, richiamava l'argomento secondo cui le rendite ecclesiastiche, che erano state originariamente destinate ai poveri, non potevano esserlo alla vita oziosa di ecclesiastici assenti. Lo studioso faceva poi opportunamente riferimento al richiamo argentiniano all'epoca normanno-sveva, quando i vescovi non potevano assumere il governo delle loro diocesi senza l'assenso e l'investitura dei principi. Nicolini notava inoltre come Argento non avesse mancato di servirsi dell'argomento secondo cui i sovrani austriaci traevano i loro diritti ereditari sul Regno di Napoli non dagli usurpatori Angioini, ma dagli Aragonesi. Infine, citava l'importante tesi secondo cui i principi, che non erano meramente laici, avevano compiti di tutela nei confronti della Chiesa²³. Compiti che Argento aveva ritenuto esemplificati dalla concezione dei rapporti fra potere civile ed ecclesiastico che aveva presieduto all'azione politica di Giustiniano²⁴.

²² Nicolini 1942, 267.

²³ Nicolini 1942, 268-269.

²⁴ Sugli apprezzamenti di Argento per Giustiniano, principe pio e al tempo stesso impegnato nella difesa dello Stato dalle prevaricazioni ecclesiastiche,

Lo storico non si asteneva dal rivolgere alcune critiche al *De re beneficiaria*, mettendone in luce la «prolissità» e la «colluvie di citazioni bibliche, patristiche e canoniche». Nello scritto argentino, a suo avviso, era presente «alcunché di avvocatescamente cavilloso, e quindi di non sempre convincente», che, sia pure «in misura molto inferiore», inquinava anche, se non l'*Istoria civile*, l'*Apologia dell'Istoria civile* di Giannone²⁵.

Un giudizio che tendeva a ridimensionare il valore strategico che nell'Antico Regime aveva l'argomentazione giuridica nella trattazione di materie anche squisitamente politiche. Infatti, in epoche nelle quali la convinzione dell'esistenza di valori oggettivi era ancora molto radicata, l'impiego dello strumentario giuridico, ossia di una tecnica di argomentazione apparentemente neutra, astratta, oggettiva, conservava ancora una straordinaria efficacia. Come avrebbe scritto Mario Sbriccoli, «Il conflitto politico» veniva allora «quasi parafrasato nella riflessione giurisprudenziale e ricondotto nell'ambito di un ragionamento dalla apparenza strettamente tecnica, nel quale non» comparivano «le ragioni politiche, tattiche e contingenti, delle soluzioni indicate»²⁶.

Ma neanche Domenico Zangari, che pure aveva tracciato di Argento un profilo ai limiti dell'agiografico, si era astenuto dal criticare la «sovrabondante [...] citazione di testi e di autorità» a cui, a suo avviso, il giurista calabrese era ricorso nelle sue consulte²⁷. Lo stesso Tommaso Persico, sebbene maggiormente attento agli aspetti giuridico-istituzionali, aveva criticato «l'insopportabile prolissità» di cui aveva dato prova nelle sue consulte Argento. Questi, secondo lo studioso, «suol moltiplicare i casi e gli esempi,

cfr. Luongo 2001, 335, 422-423, 499.

²⁵ Nicolini 1942, 268-269.

²⁶ Sbriccoli 1974, 20.

²⁷ Zangari 1922, 265.

e ne risulta che i suoi ragionamenti più efficaci e persuasivi se ristretti in uno spazio minore, stancano ed affaticano per la sovrabbondanza delle parole e la forma involuta e farraginoso del discorso». Ma Persico aveva concluso che quei «difetti di composizione nulla [...] detraggono alla forza delle idee»²⁸.

Nicolini non taceva invece il salto di qualità rappresentato dal giurisdizionalismo giannoniano. Egli notava che Argento, pur affermando che erano assoggettati alla sovranità del principe sia gli ecclesiastici che i laici, non era arrivato a sostenere, al pari di Giannone, che la Chiesa era nello Stato e non viceversa e che essa godeva dei propri privilegi in virtù delle concessioni dei principi, che potevano essere in ogni momento revocate²⁹.

In realtà, l'affermazione secondo cui, lungi dall'essere il potere civile a porsi all'interno delle strutture ecclesiastiche, era l'organizzazione ecclesiastica a collocarsi all'interno degli apparati del potere secolare, figurava già nel *De re beneficiaria* di Argento, il quale aveva limpidamente sostenuto, in quell'opera, che la Chiesa era «quasi [...] pars [...] Reipublicae»³⁰. Erano altre le differenze fra il giurisdizionalismo giannoniano e quello pregiannoniano. Giannone aveva dismesso l'uso retorico dei precedenti storici che era stato proprio dell'anticurialismo tradizionale. Infatti, l'autore dell'*Istoria civile* aveva strettamente intrecciato storia politica e storia giuridica e mostrato una spiccata sensibilità per le dinamiche economiche. Di qui il parziale ridimensionamento dell'importanza attribuita dalla tradizione anticurialistica a un dispositivo quale il *regium exequatur*, che Argento in una consulta aveva ancora considerato la «gemma più preziosa» del Regno di Napoli, e il minore peso dato alla consueta rivendicazione dell'autonomia dalle auto-

²⁸ Persico 1922, 85.

²⁹ Nicolini 1942, 269-270.

³⁰ Argento 1708. Le pagine del testo non sono numerate.

rità ecclesiastiche dei luoghi pii laicali, che, secondo Giannone, non operavano spesso secondo logiche produttivistiche³¹.

Ma Nicolini riteneva giustamente avvertibile anche in Argento l'eco delle posizioni sarpiane e gallicane³². Il che non toglieva che, nella controversia beneficiaria, il giurista calabrese si fosse servito di un registro argomentativo diverso non solo da quello di Riccardi, ma da quello dello stesso Grimaldi.

Lo storico rinunciava a fare un confronto fra il *De re beneficiaria* e le altre opere pubblicate in quella materia, scrivendo che «Naturalmente, qui è da sorvolare del tutto sulle fatiche del Riccardi e del Grimaldi»³³. Ma avrebbe potuto trarre da un confronto fra la scrittura di Argento e quella di Grimaldi la conclusione che quella moderazione che egli riteneva avesse caratterizzato l'azione politica del primo solo negli ultimi anni della sua carriera ministeriale era stata fin dal primo momento la cifra del suo impegno politico-giuridico. Infatti, nelle *Considerazioni teologico-politiche* di Grimaldi erano esposti, sia pure con una pacatezza sconosciuta a Riccardi, punti di vista più avanzati di quelli espressi dal giurista calabrese.

Nelle *Considerazioni* era già visibile un uso della storia che trascendeva quell'impiego retorico dei precedenti, proprio dell'anticurialismo tradizionale, che era imperniato sul dispositivo concettuale secondo cui andava ritenuto legittimo quanto aveva salde radici nel passato. Ad esempio, mentre Argento negava che la distinzione fra beneficiari semplici e beneficiari con cura d'anime avesse alcun fondamento normativo, Grimaldi riteneva quella distinzione reale e ne faceva derivare l'origine dal corrompimento

³¹ Sulle differenze fra il giurisdizionalismo di Giannone e quello pregian-noniano cfr. Luongo 2017. Sulla consulta di Argento sull'*exequatur* cfr. Luongo 2001, 578-584.

³² Nicolini 1942, 270.

³³ Nicolini 1942, 267.

della disciplina ecclesiastica. L'aver consentito ad alcuni beneficiari di sottrarsi all'obbligo di residenza non era dipeso che dalla difficoltà di imporre il rispetto della regola e non significava affatto che questa fosse venuta meno³⁴.

Notevoli erano anche le riflessioni dedicate ai limiti della potestà pontificia da Grimaldi. Questi notava infatti che il papa aveva sui beni ecclesiastici non «la preminenza di supremo», ma una semplice «soprintendenza». Pertanto, la tesi secondo cui il pontefice era il «padrone» e non un semplice «amministratore» e «dispensatore» dei beni ecclesiastici era fondata solo sull'«adulazione». Avvalendosi di paradigmi mutuati dal costituzionalismo medievale, ma adattandoli coraggiosamente, in un'opera a stampa, al papa, l'autore delle *Considerazioni* scriveva che la *plenitudo potestatis* rischiava di tradursi in una *plenitudo tempestatis*. E, poiché i poteri dei pontefici soggiacevano a limiti cogenti, la tesi degli «Adulatori della potestà Pontificia» secondo cui l'attribuzione dei benefici agli stranieri era una semplice «ingiustizia» di cui il papa doveva rendere conto solo al «Tribunal di Dio» e non al «Tribunal degli uomini» era errata. Peraltro, l'intransigente difesa che i filocurialisti facevano della potestà pontificia era controproducente perché non faceva che rendere odiosa l'autorità del papa³⁵.

Se trascurava di esaminare le scritture di Grimaldi e di Riccardi, Nicolini si soffermava invece sulle ricompense di cui tutti gli anticurialisti che erano stati autori delle scritture in materia beneficiaria avevano potuto approfittare. Nel 1709 Riccardi era stato chiamato a Barcellona, dove l'anno successivo gli era stata attribuita la carica di profiscale del Consiglio d'Italia, che nel 1713 aveva assunto la denominazione di profiscale del Consiglio di Spagna. Grimaldi era

³⁴ Grimaldi 1708-1709, *Parte Seconda*, 65-69, 71.

³⁵ Grimaldi 1708-1709, *Parte Seconda*, 178, 181-183, 188, 190, 193, 196, 203, 209-210.

stato «di colpo» nominato consigliere del Sacro Regio Consiglio e, per ultimo, Argento era stato promosso reggente. Nomina che quindi, secondo quella ricostruzione, non era stata dovuta solo ai buoni uffici di Rocco Stella e di Serafino Biscardi.

Inoltre, Nicolini dedicava puntuali notazioni alla genesi delle opere con cui Giovanni Bortone e Carlo Maiello avevano replicato a quelle degli anticurialisti napoletani. Egli scriveva che difficilmente il papa avrebbe potuto proibire le scritture degli anticurialisti napoletani avendo «gli austriaci ancora in casa, [...] le soldatesche napoletane ancora al confine» e, soprattutto, «le rendite ecclesiastiche del Regno di Napoli ancor sotto sequestro». L'esigenza di procedere per gradi aveva suggerito al pontefice di far redigere a Roma delle scritture di confutazione dei testi degli anticurialisti napoletani e, in particolare, di quello di Riccardi, che era più facilmente attaccabile. Scritture da diffondere poi clandestinamente nel Regno.

Era stato solo all'indomani del dissequestro delle rendite ecclesiastiche, avvenuto il 4 gennaio 1710, che, il 17 febbraio, era stato pubblicato un breve di condanna delle scritture degli anticurialisti. Lo storico citava di seguito la delibera adottata il 6 marzo dalla Deputazione municipale dei Capitoli, che era stata «sempre all'avanguardia quando fosse da prender qualche iniziativa anticurialistica», secondo cui Bortone e Maiello dovevano essere dichiarati traditori e perturbatori della pubblica quiete, le loro opere dovevano essere proibite e doveva essere dato lo sfratto a loro e ai loro parenti. La delibera della Deputazione andava approvata da ciascuno dei Seggi. Ma, mentre le Piazze nobili l'avevano condivisa, quella del Popolo, il 17 marzo, se da un lato aveva accolto la proposta di proibire le opere di Bortone e di Maiello, dall'altro aveva sostenuto che doveva essere rimessa al Viceré la decisione sullo sfratto dei loro autori. Ebbene, Nicolini notava che in quell'occasione Grimani, già ammalato, non aveva mostrato la consueta intransigenza e si era rimesso alla Giunta di Giurisdizio-

ne che, «pur consacrando alla questione due sedute burrascose», aveva finito «col dividersi e pronunciarsi, con debolissima maggioranza, per l'inopportunità del provvedimento proposto»³⁶.

In realtà, in una seduta della Giunta di Giurisdizione del marzo 1710, in cui si era discusso di una memoria presentata non dalla sola Deputazione dei Capitoli, ma anche dalla Deputazione del Sant'Ufficio e dalla Deputazione dei Benefici, aveva preso le distanze dalle misure proposte dalla Città anche una punta di diamante dell'anticurialismo come Niccolò Caravita, che aveva fatto valere contro di esse motivazioni di stampo garantista. Ciò anche in considerazione del fatto che, come aveva notato il giurista, era la stessa Municipalità a invocare il rispetto delle garanzie nelle cause di eresia. Il voto di Caravita era stato condiviso da Pisacane e da Falletti, che alle motivazioni garantiste addotte dall'Avvocato fiscale aveva aggiunto la considerazione secondo cui ragioni prudenziali sconsigliavano di «prendere impegni coll'ecclesiastici». Biagio Altimari se l'era cavata dicendo che, atteso che i benefici andavano attribuiti ai regnicoli, la sola pena di chi sosteneva il contrario consisteva nell'aver «malamente scritto». Invece De Rosa aveva sostenuto che se, per evitare ritorsioni da parte della Corte romana, non era opportuno lo sfratto di Bortone e di Maiello, era senz'altro possibile proibire i loro libri, avendo Roma proibito gli scritti degli anticurialisti che erano intervenuti nella controversia beneficiaria. Argento, rifiutando di impelagarsi nella trattazione delle questioni di stampo garantista sollevate da Caravita, aveva affermato invece che era semplicemente inopportuno deliberare lo sfratto di Bortone e di Maiello e aveva proposto di informare il Sovrano della richiesta della Municipalità³⁷. Ma, come notava Nicolini, la Deputazione dei Capitoli, dissentendo dalla moderazio-

³⁶ Nicolini 1942, 270-274.

³⁷ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 120, ff. 106-108.

ne delle magistrature, aveva deciso di appellarsi direttamente alla Corte, inviandovi un proprio rappresentante. Essa riteneva infatti di poter contare sull'appoggio di Riccardi e di Stella.

A quel punto era entrato in scena il sangue di San Gennaro, che spesso la faceva da padrone nelle controversie giurisdizionali. Espressione dell'interesse di Nicolini per vicende apparentemente minute, ma in realtà espressive di mentalità e stili di vita fortemente radicati, era la vivida descrizione che egli faceva delle conseguenze del mancato scioglimento del sangue del Santo la prima domenica del mese di maggio: prostitute pentite, uomini che non si confessavano da tempo memorabile pronti ad affollare i confessionali, commercianti adusi a frodare sul peso che offrivano ceri alle chiese. E poi novene, processioni, autoflagellazioni. Ma, venuta meno «la paura delle collere» di San Gennaro, la città aveva ripreso la vita consueta, per cui, «come le meretrici tornarono a far le meretrici, i ladri i ladri, gli usurai gli usurai, così anche gli anticurialisti gli anticurialisti». Pertanto, la Deputazione dei Capitoli era tornata alla carica ed era riuscita a spuntarla, anche se Nicolini diceva di non sapere come. Certo era che il 12 agosto 1710 era giunto da Barcellona «l'ordine categorico di condannare le scritture del Bortone e del Maiello [...] e di sfrattare il primo dal Regno»³⁸.

Eppure, dai *Notamenti* del Collaterale risulta come ancora nella seduta della Giunta di Giurisdizione del settembre 1711 a cui si è fatto cenno in precedenza Caravita avesse confermato la sua contrarietà non solo allo sfratto di Bortone e Maiello, ma anche alla proibizione delle loro opere, affermando che sarebbe stato preferibile ordinare ai librai di non vendere i libri dei due

³⁸ Nicolini 1942, 274-276. Sul ruolo giocato dallo scioglimento del sangue di San Gennaro nelle vicende seguite alla pubblicazione dell'*Istoria civile* si sarebbe ampiamente soffermato l'autore di quell'opera in Giannone 1971, cap. V, n. I, 86-95.

ecclesiastici e di consegnare le copie in loro possesso al Delegato della Real Giurisdizione. Ciò anche in considerazione del fatto che un'esplicita proibizione non avrebbe fatto altro che accrescere la risonanza dei loro scritti. Inoltre, vietando quelle opere, il potere sovrano si sarebbe legato le mani, riconoscendo implicitamente che non poteva attribuire ai forestieri le dignità ecclesiastiche di collazione regia. Qualora, di fronte a una nuova manifestazione di volontà imperiale, si fosse stati costretti a proibire i libri di Bortone e di Maiello e a espellere i loro autori, si sarebbe dovuto perciò comunque precisare che quei provvedimenti, lungi dall'essere espressione di autonome valutazioni delle magistrature napoletane, si adottavano in ottemperanza agli ordini imperiali. Argento aveva sostenuto invece che potevano essere senz'altro vietate le opere dei due ecclesiastici «come falsi, temerarj, sediziosi, calunniosi, ingiuriosi a' principi, eversi della loro potestà, contrarj al pubblico beneficio e della Patria». Ma il Delegato della Real Giurisdizione si era espresso anch'egli contro lo sfratto dei due ecclesiastici in considerazione del fatto che la Corte romana non aveva «toccato le persone» degli anticurialisti, lui compreso, che erano intervenuti nella controversia beneficiaria. Il solo Luogotenente della Sommaria era sembrato propenso all'espulsione di Bortone e di Maiello. Ma erano prevalsi i toni moderati.

Dal dibattito del 1711 risultava, fra l'altro, che Argento non era stato il solo dei ministri a criticare l'estremismo di Riccardi sostenendo, come si è accennato, che lui e Grimaldi erano dovuti intervenire nella controversia beneficiaria per prendere le distanze dall'autore delle *Ragioni*. Falletti aveva affermato infatti che, se la Sede romana aveva vietato le scritture in materia di benefici, era dipeso solo dall'«indecenza e libertà [...] sfacciata del modo come scrisse D. Alessandro Riccardi contro del papa». Posizione condivisa dal consigliere Solanes, per il quale la pubblicazione degli scritti di Bortone e di Maiello era servita a rintuzzare i contenuti della

scrittura di Riccardi, che «veramente» era «molto irrespettevole»³⁹.

In generale, dal confronto di posizioni svoltosi sull'atteggiamento da tenere nei confronti di Bortone e di Maiello risultava come il ministero togato, in polemica con la Città, intendesse ribadire l'abito di prudenza e di moderazione a cui riteneva che dovesse essere ispirata la battaglia giurisdizionale. Non era infatti infrequente che, in occasione di quelle controversie, le magistrature denunciassero gli 'schiamazzi' delle Piazze e delle loro Deputazioni o che definissero la Municipalità un 'vespaio'. Ebbene, che nel conflitto giurisdizionale la Municipalità ispirasse sovente la propria azione politica ad atteggiamenti che le magistrature ritenevano estremistici era del tutto chiaro a Nicolini.

3. Ministero togato e aristocrazia nella dialettica politico-istituzionale

Anche la successione a Grimani offriva allo storico lo spunto per affrontare questioni di grande rilevanza politico-istituzionale. Nel trattare del Collaterale interregno, che si riuniva nel lasso di tempo che intercorreva fra la cessazione dalla carica di un viceré e l'insediamento del successore, lo storico parlava senz'altro di una prassi prevista dalla «costituzione del Regno». Si mostrava, cioè, consapevole dell'inattendibilità di una visione storiografica che postulava l'esistenza di un assolutismo piramidale. Coerentemente, lo studioso non mancava di sottolineare che a svolgere una funzione centrale negli assetti di governo era la componente togata del Collaterale, ossia la Cancelleria. Come egli scriveva, quello togato, ossia quello composto esclusivamente di magistrati, era «il Collaterale propriamente detto». Inoltre, Nicolini puntualizzava che solo formalmente sia il Collaterale di giustizia che quello di Stato e guerra (o di cappa e spada o di cappa corta) svolgevano funzioni meramente consultive. Infatti, non si poteva non tenere

³⁹ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 121, ff. 403-407.

conto del fatto che nell'Antico Regime nell'«amministrazione della giustizia» rientravano «molte più cose» che nei tempi successivi. Bisognava poi considerare che il Collaterale togato, «sia per iniziativa propria» che per iniziativa dei viceré, i quali ritenevano i «magistrati di carriera» molto più docili di quanto non fossero dei «patrizi più o meno riottosi», aveva gradualmente esteso le proprie competenze fino ad attribuirsi «molteplici funzioni legislative, giudiziarie e talora persino esecutive». Ciò aveva portato ad una totale emarginazione del Collaterale di cappa corta⁴⁰.

In definitiva, Nicolini mostrava di possedere un'idea tutt'altro che superficiale di quello che la storiografia successiva avrebbe chiamato Stato giurisdizionale. Stato giurisdizionale che presentava a Napoli caratteri quasi paradigmatici. Ma egli attribuiva ai viceré piuttosto che al potere centrale la scelta di puntare sui togati e non sull'aristocrazia come ceto dirigente. Più tardi, invece, Raffaele Ajello avrebbe fatto dipendere la nascita della *respublica* dei togati napoletana da scelte che la Corte spagnola aveva compiuto nella prima metà del Cinquecento, ritenendo che degli uomini che dovevano la loro ascesa al potere centrale quali erano i togati fossero maggiormente affidabili di quanto non lo fossero gli aristocratici, che erano dotati di una cospicua potenza economica e talvolta di solidi collegamenti internazionali⁴¹.

A proposito dell'emarginazione subita dalla componente nobiliare nel massimo organo di governo del Regno, Nicolini, citando le *Memorie*, parlava di «inani [...] tentativi» fatti nel 1707 da Tiberio Carafa «per ridare qualche effettività di potere al Collaterale di cappa corta»⁴². In realtà, in quel testo il principe di Chiusano, rievocando i colloqui avuti a Barcellona nell'estate del 1707,

⁴⁰ Nicolini 1942, 270.

⁴¹ Ajello 1996, 19-46, 64-76.

⁴² Nicolini 1942, 279.

aveva accennato al Collaterale nel trattare della sua richiesta di ripristinare gli antichi diritti della nobiltà napoletana o quanto meno di restituire a quest'ultima le prerogative che spettavano a ogni nobiltà «per comune ragione in ciascun regno». Una sottolineatura che costituiva, peraltro, una conferma di quella che Raffaele Ajello avrebbe chiamato anomalia meridionale, giacché il principe di Chiusano aveva sostenuto che la nobiltà napoletana, che era stata privata di ogni privilegio e di ogni impiego politico e militare, era stata posta in una condizione peggiore rispetto a ogni altra aristocrazia. Era stato in quel contesto argomentativo che Carafa aveva affermato di ritenere una «mostruosità [...] scandalosa» il fatto che il Collaterale, «ove le maggiori bisogna dello stato si giudicano», fosse composto della «peggior feccia della plebe», ossia di uomini che, «tutti o quasi tutti avendo comprato a danari contanti le cariche, vendeano con la giustizia le loro coscienze e l'onore». Eppure, il Collaterale, dal momento della sua istituzione «sin quasi» ai suoi «giorni» era stato composto «unicamente» di «personaggi [...] che non meno per la nobiltà del sangue che per l'arte della pace e della guerra erano illustri»⁴³.

Nelle *Memorie* il principe di Chiusano non aveva fatto quindi alcuno specifico cenno ai consiglieri di cappa e spada. Era ricorso al comodo espediente di far apparire come una deviazione recente quell'emarginazione dei nobili dalle leve del potere centrale che era un elemento strutturale della costituzione materiale del Regno. Probabilmente l'accento alla diversa situazione che sarebbe stata propria di tempi prossimi ai suoi costituiva un'allusione alla prevalenza dei reggenti di estrazione nobiliare che si era registrata in Collaterale nei decenni che avevano preceduto la rivolta di Masaniello. Ma uomini come Fabio Capece Galeota, Ettore Capece-latro, Antonio Caracciolo e Giovan Francesco Sanfelice, benché

⁴³ Biblioteca Nazionale di Napoli, ms. X B 61, ff. 501v-502r.

nobili, erano stati pur sempre giuristi e avevano messo la loro preparazione giuridica al servizio della Cancelleria⁴⁴.

Peraltro, date le solide radici della costituzione ministeriale del Regno di Napoli, i ricorrenti tentativi di conferire un peso politico al Collaterale di Stato e guerra non potevano che restare lettera morta. In fondo, le rivendicazioni avanzate nei periodi d'interregno dai consiglieri di cappa e spada del Collaterale non costituivano che una manifestazione delle velleità di protagonismo politico dell'aristocrazia ed erano votate all'insuccesso come tutte le proposte tese a realizzare un'inversione di tendenza rispetto alla guida ministeriale del Regno.

I contrasti fra le due componenti del Collaterale rinviavano comunque al mai sopito antagonismo politico fra ministero togato e aristocrazia. Era perciò significativo che Nicolini non trascurasse di trattare di quei conflitti. Egli scriveva che, in base alla prassi costituzionale del Regno, nei periodi d'interregno la presidenza dell'organo era attribuita al più anziano, a prescindere dall'appartenenza all'una o all'altra componente, ma che era controversa la possibilità che, anche in quei periodi, il Collaterale togato si riunisse separatamente da quello di cappa e spada per trattare materie di giustizia. Possibilità nettamente affermata dai reggenti togati, ma contestata dai consiglieri di cappa corta.

Nel trattare dei contrasti a cui avevano messo capo durante l'interregno seguito alla morte di Grimani le antitetiche pretese delle due componenti del Collaterale, Nicolini notava che, se in un primo momento i reggenti togati avevano acconsentito a riunirsi congiuntamente con i consiglieri di cappa e spada, accettando che la presidenza fosse tenuta dal marchese di Polia, che aveva un'anzianità maggiore di ciascuno dei membri dei due rami del

⁴⁴ Sull'ascesa alla Cancelleria di giuristi di estrazione nobiliare nei decenni che precedettero la rivolta di Masaniello cfr. Ajello 1996, 193-201.

Consiglio, in seguito i primi non avevano esitato a sprangare la porta della sala in cui si riunivano per evitare quella che essi ritenevano un'indebita commistione. Lo studioso definiva «logomachie» quelle polemiche⁴⁵. Espressione in cui era insita una qualche svalutazione di contrasti che, al di là del loro carattere pittoresco, rinviavano a quella dialettica cetuale fra togati e aristocrazia che era stato il tratto fondamentale della storia politico-istituzionale del Mezzogiorno d'Antico Regime.

In realtà, come risulta dal verbale della seduta del Collaterale del 2 ottobre 1710, i consiglieri di cappa e spada avevano chiesto che alle sedute di giustizia partecipasse solo il loro decano, il marchese di Polia, e non «per votare, ma solo per assistere, poiché pareva ragionevole che, mentre firma tutto di tutto, deve star inteso». Eppure, i togati avevano opposto una strenua resistenza a quella sia pur minimale rivendicazione. Notevole, in particolare, la puntualizzazione del Luogotenente della Sommaria Bolaños secondo cui ai reggenti spettava trattare «le cose di giustizia [...] senza l'intervento d'altro», tanto che lo stesso viceré «firma tutte quelle cose che dal Collaterale si sono disposte per giustizia, nelle quali lui non è intervenuto». Perciò, avanzando la richiesta di presenziare al Collaterale di giustizia, il marchese di Polia pretendeva di «esser hora più che lo stesso Viceré». Quella di Bolaños era una limpida giustificazione della *respublica* dei togati: secondo la visione da lui esposta, il potere del Collaterale era tale da prevalere su quello dello stesso viceré. Netti erano stati anche gli interventi di Argento e di Biscardi. Entrambi avevano ritenuto pacifica l'esclusione dei consiglieri di cappa e spada dalle sedute di giustizia, per cui avevano respinto la richiesta formulata da uno di essi, Luigi Parisani, di rimettere la decisione della controversia al Sovrano. Proposta a cui non si erano invece detti pregiudizialmente contrari Di Gaeta e lo stesso Bolaños.

⁴⁵ Nicolini 1942, 279-281.

Data l'assenza del marchese di Polia, nella seduta del 3 ottobre il contrasto fra le due componenti si era riproposto avendo ad oggetto la titolarità del diritto di presiedere la seduta del Collaterale interregno. Gascon aveva sostenuto che quel diritto spettava a lui per il fatto di essere «più antico» il suo «titolo», mentre Parisani aveva sostenuto che quel diritto spettava al consigliere di cappa e spada «più antico». E ciò a prescindere dal fatto che vi fosse un membro togato del Collaterale dotato di una maggiore anzianità. Rinviate la decisione della controversia, si era pertanto deciso che nessuno dei contendenti presiedesse la seduta e che il campanello fosse posto «in mezzo la tavola in luogo di deposito», mentre la presidenza era stata provvisoriamente assunta dal Presidente del Sacro Regio Consiglio.

Intanto, il 4 ottobre si era deciso di inviare al Sovrano sia una scrittura in cui il marchese di Polia esponeva le ragioni per cui riteneva di dover partecipare alle sedute di giustizia sia una relazione sulle decisioni della Cancelleria. Ma il marchese aveva preannunciato che, trascorsi otto giorni in attesa che gli fossero mostrati gli atti da cui risultava come ci si era regolati nell'interregno seguito alla morte del marchese del Carpio, avrebbe partecipato anche con la forza alle sedute di giustizia. Minaccia attuata il 13 ottobre: il marchese aveva cercato di partecipare a una seduta del Collaterale di giustizia convocato per quella mattina, ma De Rosa, l'unico dei reggenti presenti in sede, si era allontanato appena informato che il marchese stava per entrare⁴⁶.

La contesa aveva avuto un esito grottesco, anche se le sue origini rinviavano a questioni tutt'altro che banali. Esse avevano il loro fulcro nel carattere squisitamente politico della giustizia d'Antico Regime. L'estromissione dell'aristocrazia dall'amministrazione dei gradi più elevati della giustizia aveva comportato perciò la sua emarginazione politica.

⁴⁶ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 120, ff. 357-368.

Ebbene, Nicolini, se non si asteneva dal qualificare come futili quelle contese, ne riconosceva indirettamente l'importanza occupandosene in maniera tutt'altro che sommaria. Inoltre, egli forniva una riprova del fatto di avere una percezione non superficiale della dialettica politico-istituzionale dei primi anni del Viceregno austriaco esaminando la richiesta, formulata dalla Deputazione dei Capitoli e votata da ciascuna Piazza, compresa quella del Popolo, di escludere Biscardi da ogni deliberazione a cui fosse interessata la Città. Lo studioso non taceva che il giurista calabrese non era «eccessivamente amato» anche da «collegli togati» come Gascon. Ma aggiungeva che «sui risentimenti personali» aveva finito per prevalere «lo spirito di corpo», per cui, quando il marchese di Polia aveva presentato al Collaterale allargato un plico contenente le doglianze della Città e un analogo memoriale dei consegnatari del tabacco, si era deciso di affidare il compito di difendere Biscardi ad Argento, che al giurista di Altomonte era legato «da vincoli così di parentela come di grande riconoscenza». Delle argomentazioni di Argento, «consumatissimo nelle schermaglie forensi», Nicolini citava quella secondo cui, se fosse stato facilmente consentito di discreditarne i ministri più zelanti e di maggiore integrità, questi sarebbero stati messi nella condizione di non poter più operare in favore del regio erario⁴⁷.

Lo studioso non faceva invece cenno alla causa per cui la Città era scesa in campo contro Biscardi. A determinare quella reazione era stata la reiterazione, da parte della Giunta di Commercio presieduta dal giurista di Altomonte, di una prammatica del 1677, la XLIII *de vectigalibus*, che prevedeva che il contrabbando potesse essere provato sulla base di due «testimoni singolari» e che fossero condannati a sette anni di relegazione i baroni che consentissero di praticarlo «nelle loro giurisdizioni». Era stata la severità del trattamento sanzionatorio adottato nei confronti del baronaggio

⁴⁷ Nicolini 1942, 281-282.

ad avere scatenato la reazione delle Piazze, che rappresentavano in prevalenza interessi aristocratici. Nella consulta, infatti, Argento, che diceva di pronunciarsi su una richiesta formulata non dalla sola Deputazione dei Capitoli, ma anche dalla Deputazione del Sant'Ufficio, se da un lato si era avvalso dell'argomento tecnico secondo cui non era possibile che la ricusazione fosse proposta da un «corpo finto» come la Città, nei confronti del quale non poteva esservi «interesse d'odio e d'affezione», dall'altro non aveva eluso il problema dell'adozione di una prova privilegiata da parte della prammatica, scrivendo che in precedenti occasioni, quando l'impiego di quella tecnica legislativa era stato ritenuto in contrasto con i capitoli del Regno, la relativa protesta era stata inoltrata «per le vie legittime» senza attaccare un singolo ministro e, come era il caso di specie, impedire il funzionamento dell'intero organo di cui questo faceva parte. Ma, in primo luogo, Argento aveva paventato il rischio, tutto politico, che, acconsentendo alla pretesa della Città, si favorisse un'indebita dilatazione del potere delle Deputazioni⁴⁸.

In realtà, già nell'*Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*, Biscardi aveva espresso posizioni spiccatamente anti-feudali, fra l'altro sostenendo che era inopportuno nominare presidi delle province i baroni. Questi erano infatti, per la maggior parte, «incapaci a poter amministrare giustizia, essendo edducati in modo che» stimavano «per bizzaria la tirannide» e governavano i loro sudditi nel modo in cui erano avvezzi a governare i loro vassalli⁴⁹.

Ma, se la dialettica fra magistrature e Municipalità rappresentava una costante della vita politico-istituzionale napoletana, ciò non escludeva che fra quei due poli si registrassero talvolta delle convergenze. Ad esempio, Nicolini rammentava che nel 1713, re-

⁴⁸ Sulle ragioni della contrapposizione fra la Città e Biscardi e sulla consulta redatta in favore di quest'ultimo da Argento cfr. Luongo 1993, 290-294.

⁴⁹ Sugli atteggiamenti antifeudali di Biscardi cfr. Luongo 1993, 250-258.

sosi vacante l'ufficio di presidente del Sacro Regio Consiglio, che era stato tenuto fino a quel momento da Rubino, quella carica era stata attribuita a Domenico de Aguirre. Ma il conferimento a un non regnicolo di un ufficio come quello, che era strategico negli equilibri politico-istituzionali del Regno, era stato oggetto di una vibrata protesta da parte della Deputazione dei Capitoli. Quella rimostranza, ratificata dalle Piazze, era stata presentata ad Argento, che l'aveva probabilmente incoraggiata, ed era stata quindi recapitata a Vienna, dove «sortì pieno effetto»⁵⁰.

In quel caso la Municipalità aveva potuto far leva sull'interesse di Argento ad ascendere alla carica di presidente del Sacro Regio Consiglio. Ma il ministero togato non aveva mai condiviso la richiesta generale e di principio della Città di attribuire tutti gli uffici ai regnicoli. Contro quella richiesta Argento aveva preso posizione in una consulta redatta nel 1711 sulle istanze di grazie presentate dalla Città. In quell'occasione la Municipalità napoletana si era richiamata ai capitoli aragonesi e soprattutto alla Capitolazione di Segovia del 1505, in cui effettivamente era stato stabilito che tutti gli uffici e i benefici fossero attribuiti ai regnicoli. Ma già nella Capitolazione del 1707, emanata a seguito del Parlamento celebrato il 30 gennaio, Ferdinando il Cattolico, mentre aveva riservato ai regnicoli i benefici di collazione e di presentazione regia e si era impegnato ad adoperarsi col papa perché lo fossero anche gli altri, aveva previsto genericamente che gli uffici giudiziari e finanziari fossero concessi «ut plurimum Regnicolis». La Capitolazione di Bruxelles del 1550 aveva poi riservato al «beneplacitum» sovrano la scelta degli ufficiali da preporre alle cariche più importanti. Nel 1711 la Città aveva rammentato di avere protestato ripetutamente contro quella disciplina. Ma i vertici del ministero togato ritenevano che l'attribuzione degli uffici ai regnicoli non potesse essere che

⁵⁰ Nicolini 1942, 289-290.

frutto di negoziazioni intervenute di volta in volta con i sovrani e consideravano irrealistico che fosse previsto un obbligo generale di attribuire ad essi tutti gli uffici. Piuttosto, valeva la pena ribadire, come aveva fatto Argento nella consulta, che gli uffici di Avvocato fiscale della Sommaria e della Vicaria, che pure figuravano fra quelli che, secondo la Capitolazione del 1550, avrebbero dovuto essere concessi «ad beneplacitum», erano stati sempre attribuiti ai regnicoli. Era opportuno mantenere in vita quella consuetudine, che riguardava gangli vitali del sistema di potere, piuttosto che rivendicare la codificazione di un principio generale. Rivendicazione a cui mai il potere centrale avrebbe potuto acconsentire⁵¹.

4. Argento Delegato della Real Giurisdizione

Nicolini dedicava ovviamente molto spazio alle controversie giurisdizionali di cui Argento si era occupato in quanto Delegato della Real Giurisdizione. Fra l'altro, poneva l'accento sulla rilevanza del fenomeno dei chierici selvaggi, in favore dei quali le gerarchie ecclesiastiche pretendevano un'immunità piena. In particolare, lo storico riteneva che nel 1713, col ritorno al potere di Daun, si fosse verificata una ripresa dell'impegno anticurialistico, che si era tradotta nel conferimento di un «maggior prestigio al delegato della real giurisdizione», per cui Argento era stato «padrone e donno della politica ecclesiastica del Regno [...] sino al 1719». Lo studioso dedicava, fra l'altro, una particolare attenzione alle vicende giurisdizionali che avevano avuto per protagonisti Agostino Avossa e Caterina De Martino. Entrambi quei casi, che avevano movimentato la scena politica napoletana nel primo Settecento, avevano riguardato il problema cruciale dell'immunità locale. Su di essi Argento aveva redatto due

⁵¹ Sulla provvista degli uffici nelle capitolazioni cfr. Luongo 1998, 154-161.

importanti consulte, che Nicolini, tuttavia, non esaminava⁵².

Nella consulta su Avossa, datata 10 marzo 1713, il Delegato della Real Giurisdizione prendeva le mosse dalla gravità degli eventi che erano stati alla base del suo intervento. Avossa, accusato di diversi gravi delitti, per i quali era stata pronunciata «contro di lui sentenza di forgiudica», dopo avere ucciso un soldato della Vicaria che stava per catturarlo, si era rifugiato nelle carceri arcivescovili, da cui era uscito per uccidere lo scrivano Nicola Farina. La mattina seguente era rientrato nelle carceri arcivescovili, dove era stato accolto senza difficoltà. In seguito, tuttavia, era stato condannato dalla Congregazione dell'Immunità per abuso del confugio e condotto sulle galere pontificie.

Nel testo il giurista affiancava gli argomenti tecnici a quelli dotati di una più spiccata valenza politico-ideologica. Sul primo versante egli sosteneva che la bolla *Cum alias*, con cui nel 1591 Gregorio XIV aveva dato dell'asilo ecclesiastico una disciplina fortemente lesiva delle regalie, era stata seguita da normative pontificie di tutt'altro segno: ad esempio da due lettere di Clemente VIII indirizzate rispettivamente al vicario arcivescovile di Bologna e al nunzio di Napoli, che Argento, aderendo all'interpretazione di Mario Italia, riteneva dotate di forza di legge generale. Sul versante politico-ideologico il giurista calabrese faceva invece proprio appieno il *topos* del tralignamento della Chiesa dall'originario costume evangelico. Non mancava nella consulta un richiamo a Paolo Sarpi, autore la cui influenza su Argento, come si è visto, era sottolineata anche da Nicolini. Replicando alla tesi curialistica secondo cui Avossa, abusando del confugio, si era reso responsabile di sacrilegio e doveva essere quindi giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica, il giurista calabrese sosteneva inoltre in maniera netta che a Napoli i reati di foro misto erano di competenza dei tribunali laici⁵³.

⁵² Nicolini 1942, 282-297.

⁵³ Sulla consulta di Argento su Agostino Avossa cfr. Luongo 2001, 291-310.

Caterina De Martino, detta la «Scartellata», si era resa responsabile di diversi omicidi attraverso la somministrazione di un veleno, la cosiddetta «acqua Tufania». Evasa nel 1707, si era rifugiata su consiglio dell'Arcivescovo in un forno annesso al convento della Maddalena, che gli ecclesiastici ritenevano luogo sacro e quindi tale da poter consentire di godere dell'immunità. Numerosi erano i profili trattati nella consulta di Argento, datata 20 marzo 1714. Innanzitutto, l'esorbitante estensione dei luoghi pretesi immuni. Estensione che il giurista riconduceva al corrompimento della disciplina ecclesiastica. Inoltre, Argento dedicava una raffinata argomentazione tecnica alla questione della competenza a stabilire se il reo potesse godere dell'asilo. A suo avviso, quell'accertamento, avendo natura pregiudiziale, non poteva non essere di competenza del giudice laico.

Sottesa all'esame di quelle problematiche era la corposa delineazione che, in margine alla questione dell'applicabilità della bolla gregoriana, il giurista faceva dei paradigmi del costituzionalismo ministeriale. Contro la bolla egli spendeva non solo l'argomento secondo cui Filippo II aveva chiesto al papa di non pubblicarla nei suoi Regni, ma in primo luogo quello secondo cui essa non era stata *recepta in usum*. E la *receptio in usum* era, nelle mani dei giuristi, un formidabile strumento per realizzare, con gli strumenti offerti dalla tecnica giuridica, un controllo sull'ordinamento. Non a caso Argento evocava la definizione della legge come *communis reipublicae sponsio*. Una definizione che era tesa ad accreditare il giurista come interprete oggettivo delle istanze sociali. Il Delegato della Real Giurisdizione adattava quei paradigmi del costituzionalismo ministeriale, che tendevano a giustificare la necessità di un controllo dei giuristi sul materiale normativo, all'ambito specifico del conflitto fra Stato e Chiesa, per cui sosteneva che la legge ecclesiastica doveva tendere alla mitezza, ossia al perdono piuttosto che al rigore⁵⁴.

⁵⁴ Sulla consulta di Argento su Caterina De Martino cfr. Luongo 2001, 310-322.

Nicolini non dava grande rilievo ai profili tecnici e ideologici delle controversie giurisdizionali. In compenso, non taceva il trascinarsi a lungo di quelle contese. Ad esempio, notava che l'avere Argento acconsentito, nel 1713, alla richiesta del Nunzio di procrastinare l'esecuzione capitale di Caterina De Martino, era stato all'origine di un rinvio *sine die* dell'applicazione di quella sanzione. Infatti, nel marzo 1714 giungeva un dispaccio imperiale che, pur prodigo di lodi nei confronti del Delegato della Real Giurisdizione, poneva «una pietra tombale sulla questione». Per cui nel 1729 Caterina De Martino risultava ancora in vita. Peraltro, il problema della larga diffusione del veneficio a Napoli appariva, in generale, di difficile soluzione. Se l'energia mostrata fino a quel momento era valsa ad Argento la nomina a presidente di una Giunta dei veleni, il nuovo organismo, benché vi fosse prevista l'adozione della procedura sommaria, era stato ben lungi dallo sradicare il fenomeno.

Intanto, nel 1714 giungeva da Vienna la cedola imperiale di nomina di Argento a Presidente del Sacro Regio Consiglio. Nel dispaccio si dichiarava che la nomina era intervenuta a conclusione di un'attenta disamina del Consiglio di Spagna. Ossia, come commentava Nicolini, «col beneplacito e per raccomandazione del conte Rocco Stella».

Ebbene, già nel trattare della preposizione di Argento al vertice del Sacro Regio Consiglio, lo storico preannunciava i successivi giudizi sulla presunta fiacchezza con cui il giurista calabrese avrebbe condotto negli ultimi anni della sua vita le controversie giurisdizionali:

Naturalmente, si pensò che, anche per non sopraccaricarsi di fatiche eccessive, il Nostro fosse per lasciare la laboriosissima delegazione della real giurisdizione. E senza dubbio, lasciandola, avrebbe operato con saggezza tanto maggiore in quanto, come gli anni, ormai non lontani, della sua decadenza fisica e morale sarebbero trascorsi per lui men tormentosi, così la sua fama sarebbe giunta ai posteri quasi del tutto incontaminata.

Ma, citando i giudizi espressi da Giannone in una lettera del 1727 sulla «prodigiosa ambizione» di Argento, Nicolini notava che il giurista calabrese, «lungi dal disfarsi della delegazione», non aveva esitato «a procacciarsi nuovi uffici pubblici», fra cui quello di governatore della Casa degli Incurabili. E, pur non essendo certo che fosse stata soddisfatta la sua aspirazione a occupare l'ufficio di grassiere maggiore o prefetto dell'annona, non era da escludere, secondo Nicolini, che Argento avesse ricoperto quell'ufficio fra il 1715 e il 1719⁵⁵.

5. *La riforma dell'Università*

Ma, a differenza di quanto sostenuto da Giangiuseppe Origlia e, sulla scorta di quest'ultimo, da Lorenzo Giustiniani, era certo che Argento non aveva ricoperto la carica di Consultore del Cappellano maggiore. Infatti, il titolare del maggiore ufficio togato del Regno, ossia il Presidente del Sacro Regio Consiglio, non avrebbe potuto essere subordinato a qualsivoglia altro funzionario regio. Peraltro, tra la fine del 1713 e i primi del 1714, a prendere il posto di Flavio Gurgo era stato Filippo Caravita, a cui, come si è visto, già nel 1708 era stata assicurata la futura successione in quella carica. Pertanto, era di Caravita la consulta sull'Università del 1714 attribuita ad Argento.

Nicolini si soffermava in maniera precisa sulle richieste della Città che avevano dato occasione alla stesura del testo, da quella di adattare la *ratio studiorum* alle novità dei tempi a quella di riformare i meccanismi concorsuali, che attribuivano un'influenza esorbitante ai capi delle religioni, a quella di abolire la distinzione fra le cattedre perpetue e quelle quadriennali. Come rammentava lo storico, Caravita aveva accolto le prime due istanze e respinto la terza, ma aveva aggiunto alle richieste della Città la proposta di consentire l'apertura di scuole private solo previa autorizzazione.

⁵⁵ Nicolini 1942, 295-299.

E ciò allo scopo di evitare che attraverso di esse fossero impartiti insegnamenti contrari alle regalie⁵⁶.

Ma la consulta di Caravita presentava una ricchezza di spunti maggiore di quanto non risultasse dalla sintesi di Nicolini. Centrale era, nello scritto del Consultore, la sottolineatura della necessità di liberarsi da un ancoraggio esclusivo alle *auctoritates* tradizionali (Aristotele, Ippocrate, Galeno, San Tommaso, Scoto). Inoltre, Caravita riteneva che dovessero essere potenziati gli insegnamenti istituzionali. Mostrando di essersi affrancato da un pedissequo riferimento ai paradigmi della tradizione romanistica, proponeva poi di istituire una cattedra di *Jus Regni* e una di Diritto criminale. Dalla sensibilità anticurialistica del figlio di Niccolò Caravita nasceva infine la proposta di destinare uno degli insegnamenti canonistici alla trattazione delle materie giurisdizionali, in modo da far sì che le questioni riguardanti i rapporti fra Stato e Chiesa fossero affrontate nelle aule universitarie, pur senza creare un nuovo specifico insegnamento ad esse destinato ed evitando in tal modo contrapposizioni frontali con gli ecclesiastici. Insomma, l'asse culturale della consulta di Caravita era analogo a quello del memoriale della Città, che, cosa stranamente non evidenziata da Nicolini, era stato redatto da una punta di diamante della cultura meridionale di indirizzo 'moderno' come Pietro Contegna⁵⁷.

Ma lo studioso non mancava di fare cenno alla consulta redatta sul memoriale della Città dal Cappellano maggiore Diego Vincenzo Vidania. Che, sebbene fosse «uomo di grande cultura, segnatamente romanistica, e capace persino, per amor delle regalie, di farsi scomunicar dal papa» (in occasione della controversia beneficiaria), aveva espresso un parere del tutto negativo sulle proposte della Città. Per cui era stato necessario attendere che si inse-

⁵⁶ Nicolini 1942, 299-302.

⁵⁷ Sul testo della Città e sulla consulta di Caravita cfr. Luongo 1997, 9-16, 26-37.

diasse il nuovo Cappellano maggiore Celestino Galiani per poter mettere mano alla riforma dell'Università⁵⁸.

In effetti, Vidania aveva contestato le proposte della Città prendendo energicamente le distanze dalla cultura dei *novatores*. Egli aveva messo in guardia dalle possibili implicazioni materialistiche del pensiero cartesiano e sostenuto che i concorsi per l'accesso alla docenza universitaria dovevano tenersi sulle *auctoritates* tradizionali. E, mentre aveva ritenuto opportuna l'istituzione di una cattedra di Diritto naturale e delle genti, si era pronunciato contro la nascita di un insegnamento dedicato alle materie riguardanti il conflitto giurisdizionale. A suo avviso, quelle materie, che attenevano alla contesa politica, non potevano essere oggetto di elaborazione scientifica. Erano punti di vista diametralmente opposti a quelli sostenuti da Caravita⁵⁹.

6. *Argento fra dimensione pubblica e vita privata*

Nello scritto di Nicolini l'analisi delle vicende giuridico-istituzionali era strettamente intrecciata a quella di risvolti strettamente privati della vicenda biografica di Argento che egli narrava non senza indugiare su sapidi particolari che ne vivacizzavano il racconto. Tali erano quelli relativi ai rapporti del giurista calabrese con Costanza Mirelli, figlia di Carlo, presidente togato della Sommaria. Lo storico scriveva che nel 1714 «il Nostro, [...] sebbene entrato da tempo nell'undecimo lustro, perdé affatto il ben dell'intelletto per donna Costanza, allora nel fulgore dei suoi diciannove anni», non senza aggiungere che era un «mistero dell'anima femminile [...] come mai [...] una fanciulla, che» ai «pregi fisici congiungeva vivacità e grazia, e, lungi dall'essere assillata dal bisogno, gavazzava nelle ricchezze [...] non restasse insensibile alla

⁵⁸ Nicolini 1942, 254-255, 301-302.

⁵⁹ Sulla consulta di Vidania cfr. Luongo 1997, 16-25.

fiamma d'amore d'un vecchio che poteva quasi esserle nonno ed era proprio il contrario d'un adone». Nicolini non taceva la testimonianza di un anonimo secondo cui Argento, «di notte tempo pigliando con quella qualche confidenza per averla in sua preda, l'ottenne più volte, e, alla fine, non potendo soffrire l'ardore amoroso, se la prese per moglie». Né lo studioso trascurava di riferire le dicerie del volgo secondo cui il giurista calabrese, «dopo aver dato tante prove d'aver la testa ben ferma sulle spalle», sposando quella giovane donna, aveva «commesso un grave errore, del quale era sin troppo facile prevedere le non liete conseguenze». Argento, «Sempre in adorazione innanzi alla giovane moglie, [...] finì a poco a poco col divenire in mano di lei quasi un fantoccio», tanto da autorizzare il diffondersi della maldicenza secondo cui l'intercessione della donna aveva un'influenza diretta sulle cause, che, grazie ad essa, da eterne che erano, finivano per essere rapidamente sbrigate. Nicolini non si peritava di aggiungere che, essendosi accompagnata alla decadenza morale di Argento quella fisica, «quando [...] sopraggiunsero i primi colpi apoplettici, donna Costanza, stanca ben presto del mestiere dell'infermiera, si diè anche a cercar consolazioni fuori casa». Si tratta di particolari sui quali si potrebbe sorvolare se Nicolini non li avesse messi in stretta correlazione con il presunto appannarsi della lucidità e della fermezza del giurista calabrese che ne avrebbe segnato nell'ultima fase della vita la condotta politica⁶⁰.

Una particolare attenzione lo studioso dedicava poi all'operazione, orchestrata da Carlo d'Asburgo, che Giannone, che pure aveva dedicato a Carlo l'*Istoria civile*, aveva definito sacco e Bartolomeo Capasso avrebbe in seguito definito spoliazione delle biblioteche napoletane. Lo storico non taceva che a incoraggiare l'Imperatore nel «proposito» di sottrarre opere alle biblioteche na-

⁶⁰ Nicolini 1942, 302-304.

poletane e probabilmente a suggerirglielo, oltre a inventare cavilli per giustificare quella prepotenza, era stato Argento. Ma la vicenda costituiva un'ulteriore occasione per ribadire lo stretto rapporto instauratosi fra il giurista calabrese e Stella e la dipendenza del primo dal secondo. In realtà, come notava Nicolini, «bastava nominare» ad Argento «il conte Stella perché, sdilinquendosi tutto, si gettasse a capofitto in qualunque impresa colui gli comandasse». Due anni prima non aveva esitato ad affermare in pieno Collaterale che, per il rapporto che il Reggente della Vicaria Giuseppe Caracciolo, marchese di Amoroso, aveva con Stella, non solo avrebbe trattato il primo col massimo rispetto, ma avrebbe accettato da lui qualunque affronto e oltraggio⁶¹. Insomma, dall'esame di alcuni risvolti sia privati che pubblici della vicenda biografica di Argento Nicolini tendeva ad accreditare un'immagine non del tutto lusinghiera del giurista calabrese.

7. Ancora sull'antagonismo fra reggenti e consiglieri di cappa e spada

Lo storico ritornava quindi sui contrasti fra reggenti togati e consiglieri di cappa corta nel trattare dell'ascesa del viceré Schrattenbach. Egli rammentava che se, nel corso dell'interregno che l'aveva preceduta, non erano scoppiate «le solite contese di competenza» fra le due componenti del Collaterale, quei contrasti si erano ripresentati quando, insediatosi il nuovo viceré, questi aveva dovuto dare lettura in Collaterale di un dispaccio con cui l'Imperatore esprimeva il suo compiacimento per il modo in cui era stata gestita la transizione. Ebbene, mentre i consiglieri di cappa e spada avevano sostenuto che quella lettura doveva essere effettuata al cospetto del Collaterale allargato, i reggenti togati, appigliandosi al cavillo secondo cui la convocazione dell'organo nella sua composizione integrale avrebbe richiesto tempi lunghi, avevano sostenuto che

⁶¹ Nicolini 1942, 304-319.

il dispaccio andava letto separatamente alla presenza di ciascuna delle due componenti. Richiesta, quest'ultima, che era stata respinta dal Viceré. Perciò, Argento aveva minacciato la mancata partecipazione della componente togata alla lettura del dispaccio. In seguito, aveva proposto una soluzione di compromesso, acconsentendo affinché fosse convocato il Collaterale allargato, purché il Viceré premettesse alla lettura del dispaccio qualche parola sulla guerra di Sicilia, in modo da far apparire che quella seduta, riguardando questioni di natura bellica, avesse ad oggetto materie che erano di competenza dei consiglieri di cappa e spada. Ma Schratzenbach si era lamentato dell'arroganza dei reggenti togati e dello stesso Argento e delle usurpazioni che quelli avevano ultimamente compiuto ai danni dell'autorità vicereale. Perciò, si era reso necessario deferire all'Imperatore la risoluzione di una controversia che Nicolini definiva «futilissima»⁶². Ma che tale non era perché quei contrasti fra reggenti togati e consiglieri di cappa corta nascevano dall'antagonismo cetuale fra nobili e magistrati e affondavano quindi le loro radici negli assi portanti della costituzione materiale del Regno. Era significativo che Nicolini, mentre non si asteneva dal trattare quelle vicende, tendesse a svalutarne la portata. Pur riconoscendo, come si è visto, che i togati avevano conquistato una vera e propria egemonia politica nel Regno di Napoli, egli era portato a ridimensionare il peso dell'antagonismo cetuale che dell'ascesa ministeriale era stata la conseguenza.

Peraltro, i *Notamenti* del Collaterale offrivano una rappresentazione più articolata dei fatti. Il Segretario del Regno, nel sottolineare che la seduta del 23 settembre 1719 era stata «molto altercata», scriveva che la riunione congiunta dei due «Corpi» del Collaterale era stata tenuta al solo scopo di consentire a Schratzenbach di «dar le grazie al Collaterale d'Interregno». Cosa che,

⁶² Nicolini 1942, 319-320, 383.

come puntualizzava il Segretario del Regno, sarebbe stato possibile fare senza costringere i togati a riunirsi insieme ai consiglieri di cappa e spada. In realtà, era stato il Segretario di Stato, marchese di Cavanillas, a convocare la riunione congiunta «dell'uno e dell'altro ceto». Lo aveva fatto al solo scopo di «favorire» i consiglieri di cappa corta. Alla seduta del 23 settembre non risultava comunque presente Argento. Il Segretario del Regno, senza accennare al ruolo svolto dal Presidente del Sacro Regio Consiglio in quella vicenda, si limitava a scrivere che il «Collaterale ordinario» era stato «in procinto di venire a rottura» se non fosse stato trovato «l'espedito di dire che s'univa per la guerra di Sicilia». Espedito con il quale era stata resa legittima la presenza dei consiglieri di cappa e spada⁶³.

Ma vi era stata una coda polemica che aveva riguardato i togati. Nella seduta del Collaterale tenutasi il 25 settembre alla presenza solo di questi ultimi, Falletti, oltre a denunciare il fatto che la convocazione, due giorni prima, di entrambi i «Corpi» era avvenuta all'insaputa dei togati, aveva censurato Mazzaccara per avere ringraziato i consiglieri di cappa corta per il modo in cui si erano comportati durante l'interregno. Con quel gesto, secondo Falletti, Mazzaccara aveva arbitrariamente «assunto le parti di tutto il Collaterale». Il Segretario del Regno riferiva che ne era seguito un alterco fra Mazzaccara e Falletti. Ma il comportamento di Mazzaccara era stato aspramente censurato già dopo la conclusione della seduta del 23 anche da Giovene. Di qui la decisione di inviare una relazione a Vienna, da cui aveva preso le distanze il solo Alvarez, timoroso che quell'atto potesse configurarsi come una censura di Schrattenbach e urtarne in tal modo la suscettibilità⁶⁴. Era un epilogo che costituiva un'ennesima conferma di come i contrasti fra le due componenti del Collaterale toccassero nervi scoperti, ossia

⁶³ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 127, f. 262r-v.

⁶⁴ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 127, f. 263r-v.

avessero a che fare con snodi decisivi della costituzione materiale del Regno di Napoli.

8. *I giudizi giannonianiani su Argento*

Nicolini, mentre si mostrava attento ad alcuni aspetti della dialettica giuridico-istituzionale, non sempre dava il dovuto peso a vicende che avevano le loro radici nella costituzione ministeriale del Regno. Inoltre, tendeva a sminuire il valore dell'uomo che, durante quasi tutto il Viceregno austriaco, era stato il maggiore esponente delle magistrature napoletane. Egli ammetteva che, durante il secondo viceregno di Daun, Argento era diventato l'uomo che godeva della maggiore autorità e del maggiore prestigio dopo il Viceré. Riconosceva che le sue consulte, nonostante i loro «difetti», erano additate come un modello. Ma riteneva eccessivamente enfatiche alcune lodi coeve tributate al giurista calabrese. Ad esempio, l'agente mediceo Giambattista Cecconi aveva sostenuto che Argento era l'unico vero ministro che l'Imperatore avesse nel Regno di Napoli. Agostino Arianì aveva affermato che la felicità del Regno dipendeva in larga misura dalle sue cure. Il residente veneto Giovan Francesco Vincenti aveva sottolineato che nella trattazione di materie molto delicate anche l'Imperatore si giovava dei consigli del giurista calabrese. Bartolomeo Donati aveva poi magnificato del Delegato del Real Giurisdizione la costanza mostrata nei pericoli. Giudizio che, secondo Nicolini, era del tutto in contrasto col «carattere morale» di Argento. E quanto alla notizia secondo cui l'Imperatore si era avvalso dei consigli di Argento anche in materie non riguardanti il Regno di Napoli, Nicolini teneva a puntualizzare che quella consulenza si era limitata alla redazione di due consulte, aventi ad oggetto l'una la successione al trono di Parma e Piacenza e l'altra la Prammatica sanzione⁶⁵.

⁶⁵ Nicolini 1942, 321-322.

Quest'ultima, in particolare, conteneva spunti di riflessione di grande rilevanza dal punto di vista costituzionale. In essa Argento, da un lato confermava la consueta visione limitata del potere che era conforme ai paradigmi del costituzionalismo ministeriale, dall'altro accennava alla possibilità che le discipline successive dipendessero da unilaterali decisioni dei vertici politici. L'accento cadeva sulla varietà degli assetti costituzionali dei diversi Stati. Ad esempio, il giurista calabrese poneva in risalto le differenze esistenti fra il Regno di Napoli e quello di Sicilia. Mentre non escludeva che la Prammatica sanzione in Sicilia dovesse essere pubblicata con la convocazione dei tre bracci del Parlamento, riteneva che le discipline successive non dovessero essere approvate a Napoli con la convocazione delle Piazze, avendo queste ultime competenze più limitate del Parlamento, che non si riuniva dal 1642 e che già nei decenni precedenti aveva subito una progressiva esautorazione. Di grande interesse erano poi la critica rivolta da Argento alla pretesa dipendenza feudale del Regno di Napoli dalla Sede apostolica e la difesa appassionata che egli faceva della dinastia sveva⁶⁶.

Un'importanza cruciale aveva la valutazione che Nicolini dava dei giudizi giannoniani su Argento. Lo studioso notava che la fama acquistata anche nelle «regioni più lontane» dal giurista calabrese era stata favorita dall'attenzione che gli aveva dedicato lo storico dauno nell'*Istoria civile*, ossia nel «solo libro italiano che avesse in quel tempo larghissima risonanza europea». Indubbiamente – aggiungeva Nicolini – i giudizi espressi da Giannone nella *Vita* non erano coincidenti con quelli che egli stesso aveva espresso nell'*Istoria civile*. Ciò dipendeva certo dal diverso stato d'animo di Giannone: mentre l'*Istoria* era stata «lavorata nel lie-

⁶⁶ Sulla consulta di Argento sulla Prammatica sanzione cfr. Luongo 2001, 242-266.

to periodo napoletano», la *Vita* lo era stata durante la prigionia. Inoltre, in un'opera come l'*Istoria*, che aveva assunto «quasi» il «carattere ufficiale di» una «bibbia dell'anticurialismo napoletano», non sarebbe stato possibile dare risalto alle «qualità negative» di chi era o avrebbe dovuto essere il capo di quel partito. Confermando il suo giudizio sulla decadenza dell'Argento degli ultimi anni, lo studioso scriveva inoltre che la stesura dell'*Istoria* era iniziata nel 1721, quando il giurista calabrese, «salvo qualche non dannoso tentennamento, era ancora l'anticurialista combattivo del suo periodo aureo». Invece, dalla *Vita* e dall'epistolario di Giannone Argento appariva quale era diventato «negli anni d'una sempre più precipite decadenza». In effetti, nell'*Istoria* Giannone aveva considerato Argento il primo ad avere trattato in maniera corretta le controversie giurisdizionali, servendosi dei canoni, dei concili, delle opere dei Padri, dei teologi e dei canonisti, il che aveva finalmente consentito al Regno di Napoli di gareggiare con la Francia, dove la trattazione di quelle materie era stata portata al massimo grado di perfezione⁶⁷.

Lo storico dauno aveva infatti scritto che, grazie al «suo profondo sapere», Argento «ben sapeva distinguere i confini tra 'l sacerdozio e l'imperio» in modo che ciascuna di quelle «due potenze» non prevaricasse sull'altra. Aveva posto l'accento sul fatto che, grazie alla conoscenza dei canoni, dei concili, della Patristica e dei maggiori teologi e canonisti, Argento si era mostrato superiore a tutti coloro i quali lo avevano preceduto nella carica di Delegato della Real Giurisdizione. Il giurista calabrese aveva, cioè, superato Villano, Reverter, De Ponte e gli altri magistrati che pure si erano segnalati nella difesa della giurisdizione regia. Giannone aveva pertanto concluso: «se qualche cosa mancava perché questo regno potesse gareggiare con quello di Francia dove questi studi

⁶⁷ Nicolini 1942, 322-323.

sono stati ridotti nell'ultimo punto di perfezione, per lui non abbiamo ora né anche in ciò da portargli invidia»⁶⁸.

Invece, nella *Vita* e nell'epistolario Giannone, pur non mettendo in discussione la «naturale bontà d'animo e [...] istintiva probità» di Argento, non ne aveva taciuto i difetti, che, come commentava Nicolini, si erano accentuati con la vecchiaia: dalla tendenza ad accaparrarsi cariche al fatto di vergognarsi delle proprie origini all'affettazione di nobiltà all'incoerenza logica alla scarsa saldezza morale e, in primo luogo, alla mancanza di passione politica.

Nicolini riteneva la mancanza di passione politica di Argento una questione di cruciale importanza. Infatti, scriveva che il giurista calabrese, pur «essendo collocato tanto più in alto» di Giannone, era «restato sempre nient'altro che» un «privato cittadino», per cui non aveva lasciato «nella storia del laicizzamento del Regno di Napoli quell'orma incancellabile impressavi dall'autore dell'*Istoria civile*». Del quale riferiva i giudizi che aveva espresso nella *Vita* sul modo in cui Argento era approdato allo studio delle materie giurisdizionali⁶⁹.

Giannone vi aveva espresso il suo apprezzamento per il giurista calabrese giacché, pur essendo «affatto nuovo e niente versato nelle cose ecclesiastiche, essendo stati tutti altri i suoi precedenti studi», una volta applicatosi a quelle materie, ne era diventato subito maestro. Le frequenti contese giurisdizionali che avevano punteggiato il Vicereame austriaco gli avevano offerto infatti frequenti occasioni di studiare quei temi. Nel farlo, aveva inaugurato una metodologia diversa da quella seguita durante il Vicereame spagnolo, quando ci si avvaleva dei soli «esempi» e delle sole «massime» ricavate «da un immaginario e non ben sodo e stabile diritto canonico». Il nuovo modo di trattare le materie giurisdizio-

⁶⁸ Giannone 1972, vol. 7, lib. XL, cap. VI, 137-138.

⁶⁹ Nicolini 1942, 323-324.

nali era consistito nel fare riferimento ai canoni, alle dottrine dei Padri e all'«antica ed incorrotta disciplina della Chiesa». Giannone non taceva che nelle «investigazioni» compiute secondo quella metodologia storicistica Argento si era servito del suo aiuto e di quello di altri allievi. Ma al contempo lo storico dauno non disconosceva che l'aiuto prestato ad Argento gli era stato di giovamento. Nel fornire il suo supporto al giurista calabrese era stato infatti indotto ad affrontare studi di storia ecclesiastica, relativi alle origini e ai «progressi» del diritto canonico, che avevano richiesto la «cognizione de' bassi ed incolti secoli» e da cui era stato invogliato a proseguire la stesura dell'*Istoria civile*. Tuttavia, Giannone aggiungeva che Argento, avendo iniziato molto tardi gli studi relativi alle materie giurisdizionali, li aveva affrontati non a partire dai loro principi, ma in relazione alle peculiari circostanze di ciascuna «contesa» particolare, per cui, lungi dall'essere «sempre uguale ed uniforme» nel trattare quelle materie, talvolta si era mostrato forte, talaltra debole «e più che femmina scrupoloso e vacillante», per cui aveva avuto bisogno del sostegno degli altri per «star fermo e costante». Negli ultimi tempi, essendo invecchiato e non godendo da parte della Corte di Vienna di un sostegno analogo a quello di cui aveva goduto da parte della Corte di Barcellona, era diventato «pur troppo contemplativo e lento e sottoposto alle lusinghe ed allettamenti della corte di Roma»⁷⁰.

Nicolini basava su Giannone il giudizio secondo cui Argento era stato privo di passione politica. Ma una critica non dissimile Giuseppe Maria Galanti aveva rivolto allo stesso Giannone nel *Testamento forense*, scrivendo che lo storico dauno «ebbe gusto» per le «belle lettere» e «cognizioni forensi, ma non cognizioni politiche»⁷¹. La radicale soluzione di continuità auspicata da Galanti ri-

⁷⁰ Giannone 1971, cap. IV, n. I, 64-67.

⁷¹ Galanti 1806, t. II, *Secondo codicillo*, 284.

spetto alla tradizione giuridica meridionale aveva fatto sì che all'illuminista sannita apparisse ormai inservibile anche un messaggio radicalmente innovativo come quello giannoniano.

Nicolini poneva poi l'accento sulla bigotteria di Argento, ossia sui suoi scrupoli religiosi. Debolezza che il giurista calabrese era riuscito a contenere finché le forze fisiche lo avevano assistito tanto da aiutarlo ad affrontare la proibizione del *De re beneficiaria* e persino la scomunica fulminata a seguito della pubblicazione di quel testo. Ma il Delegato della Real Giurisdizione «era sostanzialmente un debole e un timido». Debolezza e timidezza che si esprimevano attraverso quella che lo storico chiamava «pavidità burocratica». Nicolini non esitava pertanto a ritenere superiori ad Argento altri presidenti del Sacro Regio Consiglio quali il suo predecessore Felice Ulloa e, «durante il burrascosissimo ultimo decennio del secolo decimottavo, il quasi centenario Baldassarre Cito». E aggiungeva che Argento si riteneva «il servitore non tanto della cosa pubblica, [...] quanto del suo superiore immediato, ossia dei vari viceré mandati via via a governare il Mezzogiorno d'Italia». Che egli aveva servito col maggiore zelo quando erano stati uomini come Grimani e Daun, che avevano guardato «all'interesse del paese». Ma, morto, nel 1720, Rocco Stella, ossia «il suo possente protettore viennese», Argento non aveva avuto la forza di opporsi al «malgoverno» dei successivi viceré⁷².

Con quelle notazioni Nicolini sembrava limitare la tesi precedentemente accennata secondo cui le magistrature costituivano l'asse portante degli assetti costituzionali. Alla luce dei giudizi ultimamente richiamati, infatti, dipendeva anche dall'indole dei singoli viceré la maggiore o minore coerenza con cui il vertice del ministero togato era in grado di incarnare un potere pubblico capace di farsi garante del bene comune contro i particolarismi cetuali.

⁷² Nicolini 1942, 325.

Quanto poi a quel Baldassarre Cito che Nicolini considerava superiore ad Argento, Giuseppe Maria Galanti ne aveva al contrario considerato la carriera come emblematica dell'inversione dei criteri meritocratici che presiedeva all'ascesa nelle magistrature. Infatti, in margine alla vicenda biografica di quel magistrato, aveva osservato che essa era una dimostrazione di «quanto si riesce nella carriera degli onori col possedere piccioli talenti». Per il mediocre i risultati erano scontati: poteva essere «sicuro di essere acclamato e di salire in gran credito». Al contrario – aveva amaramente constatato Galanti – «Molto talento, molte cognizioni, genio superiore non vi possono far amar, e facendovi temere come riuscire nella fortuna? Se per disgrazia avete molto talento e volete aver fortuna, dovete soffocarlo»⁷³.

Nicolini poneva, fra l'altro, fra i limiti di Argento, l'affettazione di nobiltà, per la quale Daun aveva dovuto imporne l'ammissione al patriziato cosentino⁷⁴. Ma non teneva conto del fatto che quella vanità non era in contrasto con l'ideologia ministeriale e non inficiava la coerenza delle scelte di fondo compiute da un magistrato. Come avrebbe infatti scritto Raffaele Ajello, «Già al tempo di Giannone il titolo nobiliare era un orpello che si aggiungeva alla carica ministeriale, ed il conseguimento di questa, non di quello costituiva il passo che attribuiva peso politico e spazio nella gestione della cosa pubblica»⁷⁵.

Piuttosto, era una certa attitudine clientelare a finire per inficiare la coerenza dell'azione politica di un magistrato soprattutto sul decisivo fronte dell'anticurialismo. Rifacendosi all'epistolario giannoniano, Nicolini poneva infatti l'accento sui danni che alla credibilità di Argento avevano arrecato quelli che lo storico dauno chiamava «calabresi», ossia Francesco Ventura e Saverio Dattilo. Non essendo il primo privo di «una certa sveltezza d'ingegno», Argento non aveva

⁷³ Galanti 1806, t. II, *Secondo codicillo*, 298.

⁷⁴ Nicolini 1942, 326.

⁷⁵ Ajello 1976, 261.

avuto difficoltà a fargli compiere una rapida carriera nelle magistrature (nel 1715 giudice di Vicaria e dopo pochi mesi uditore generale dell'esercito, nel 1717 consigliere del Sacro Regio Consiglio, nel 1725 reggente del Collaterale), anche se non aveva potuto trasmettergli 'in eredità' la carica di Delegato della Real Giurisdizione, che dopo la morte del giurista calabrese era stata attribuita a Francesco Solanes insieme alla presidenza del Sacro Regio Consiglio.

Argento non era riuscito «invece» ad «aprire una carriera egualmente luminosa al Dattilo, che non brillava per eccessiva intelligenza e del quale non s'era potuto fare che un prete». Nicolini attribuiva al fatto di essere «assillato continuamente da costui e dalla propria sorella» il fatto che Argento si fosse messo nella condizione di dover chiedere favori alla Corte romana e di «renderne altrettanti in contraccambio». Di qui l'atteggiamento benevolo nei confronti di Benedetto XIII, che Argento aveva cercato di incontrare a Benevento, salvo astenersene per evitare, come scriveva Cecconi, che gli venisse rimproverato dalla Corte di Vienna di essersi posto a difesa degli interessi ecclesiastici piuttosto che contrastarli. Ma, non rinunciando a «trescare» neanche «con quel ladrone di strada maestra ch'era il cardinal Nicola Coscia», Argento si era dato «apertamente a chiedere per quel nipote tutto il chiedibile e l'ottenibile»⁷⁶.

Le affermazioni di Nicolini erano certamente fondate su solide basi documentali. Ma ad esse si potrebbe aggiungere che anche la coerenza della politica ecclesiastica della Corte di Venna era spesso largamente inficiata da meschini interessi parentali. Notevoli erano, al riguardo, le considerazioni che nella *Vita* Giannone dedicava al marchese di Rialp:

Era io ben consapevole del doppio nodo, col quale egli erasi stretto colla corte di Roma: avea un suo figliuolo in Roma, istradato per la

⁷⁶ Nicolini 1942, 326-328.

prelatura, e si speravano dignità maggiori; teneva un suo fratello arcivescovo, il qual, passato da quello di Brindisi all'arcivescovado ricchissimo di Salerno, aspirava al cardinalato. Mandò poi in Roma due altri suoi nipoti, figliuoli della contessa Figheroa, sua figlia; e teneva della contessa Venera sua sorella, altri figliuoli che fatti ecclesiastici, aspiravano a prelature, ricche commende e doviziosi benefici⁷⁷.

Ma Nicolini, mentre non trascurava di considerare che la condotta di Argento verso gli ecclesiastici era dettata anche da valutazioni opportunistiche, non mancava, come si è accennato, di dare peso ai suoi scrupoli di coscienza. Pertanto, poneva l'accento sull'influenza su di lui esercitata da Roberto De Cillis, preposito generale dei Pii Operari, che egli aveva scelto come confessore e che era confessore dello stesso cardinale-arcivescovo Francesco Pignatelli, ossia dell'uomo che il giurista calabrese aveva fino ad allora «maggiormente combattuto» e che, «per obbligo d'ufficio», avrebbe «dovuto continuare a combattere per l'avvenire» (ennesimo riferimento al presunto affievolimento della coerenza argentiana sul fronte dell'anticurialismo). De Cillis, diventato «strumento della curia arcivescovile» per «addormentare» Argento, era riuscito a incutere in quest'ultimo la «paura dell'inferno» per il fatto di avere nella sua biblioteca il *De re beneficiaria*, per cui il Delegato della Real Giurisdizione aveva finito per chiedere alla curia pontificia la licenza di possedere quello scritto. Licenza che gli era stata concessa⁷⁸.

9. *Il vicerego di Althann*

Nicolini scriveva, tuttavia, che la «decadenza» di Argento non sarebbe stata così «sensibile» se non fosse diventato viceré Althann.

⁷⁷ Giannone 1971, V, n. 1, 114.

⁷⁸ Nicolini 1942, 328-329. Sulle preoccupazioni di Argento per il fatto di possedere il *De re beneficiaria* aveva richiamato l'attenzione Giannone 1971, cap. V, n. I, 88.

Del quale lo studioso riassumeva le posizioni 'teocratiche', da quella secondo cui la giurisdizione derivava al papa e ai vescovi direttamente da Dio a quella secondo cui le tesi anticurialistiche avevano un carattere ereticale. Lo studioso non mancava poi di tracciare un breve profilo degli uomini più vicini ad Althann: da Domenico Tortora, provinciale dei Paolotti, che era un fondamentale intermediario per ottenere «provviste» di giustizia e di grazia, a Giuseppe Parascandalo, canonico della chiesa di San Giovanni Maggiore, che non aveva alcuno scrupolo a vendere in contanti impieghi pubblici e pensioni, all'uditore dell'esercito Muzio Di Maio, al barone Anselm Franz von Fleischmann⁷⁹.

Quest'ultimo era una figura di spicco. Nel 1995 Raffaele Ajello ne avrebbe documentato l'impegno dispiegato nell'unificazione delle tariffe doganali. Misura che era stata diretta a incrementare la produttività e il commercio⁸⁰.

La lotta ingaggiata da Fleischmann contro il parassitismo fu all'origine di un'aspra reazione da parte della Città, che nel 1723 insorse contro la naturalizzazione del barone deliberata dalla Piazza di Porto. Fu costituita una Deputazione *ad hoc*, detta dei pregiudizi. Che il Collaterale contrastò energicamente. In quell'occasione Argento sostenne che non era legittimo dare vita a nuove Deputazioni e difese in maniera limpida il potere di mediazione delle magistrature, affermando che il governo non consisteva in altro se non nel tenere disunita la nobiltà dal popolo. Presa di posizione che nasceva dalla dialettica concorrenziale fra ministero togato e Municipalità.

Ma, se il vertice delle magistrature era unito nel contrastare il protagonismo politico della Città, aveva un atteggiamento tutt'altro che univoco nei confronti delle iniziative del barone. La

⁷⁹ Nicolini 1942, 329-330.

⁸⁰ Ajello 1995, 153-158.

Sommaria, ad esempio, prese posizione contro la proposta di Fleischmann di stipulare trattati commerciali con le Reggenze nordafricane. In una seduta del Collaterale del giugno 1724 Giovene si schierò a favore della Regia Camera, sostenendo che il Regno già «abbondava» dei «generi» che si riteneva potessero essere acquistati da Tunisi, Algeri e Tripoli, ma anche paventando il rischio che la stipula di quei trattati potesse causare un aumento dell'evasione fiscale. Inoltre, non rinunciò a ritorcere contro Fleischmann quanto questi, nel replicare alla Sommaria, aveva affermato circa la necessità di supportare con una flotta adeguata l'incremento dei traffici commerciali. Ulloa evocò l'inaffidabilità delle Reggenze nordafricane. Invece Argento appoggiò senza riserve la proposta di Fleischmann, negando che avessero un fondamento le paventate preoccupazioni religiose, che, se autentiche, come egli disse ironicamente, avrebbero dovuto far temere, in generale, che i rapporti con l'Oriente portassero i «regnicoli» a diventare «turchi». Nel sostenere la necessità di intrecciare rapporti con le Reggenze nordafricane, il giurista si rifece significativamente alle esperienze dell'Inghilterra e della Francia, aggiungendo che quelle relazioni sarebbero servite, fra l'altro, a dare soluzione all'annoso problema della pirateria. La posizione di Argento non fu condivisa. Lo stesso Althann approvò la proposta di inviare su quel punto una relazione all'Imperatore⁸¹.

Gli schieramenti al vertice delle istituzioni erano mobili. Il Viceré in quell'occasione non contrastò le riserve dei ministri sulle iniziative di un uomo come Fleischmann che pure gli era vicino. E che invece Argento, in omaggio a quell'ideologia economica che era uno degli assi portanti di quella cultura giuridica 'moderna' di ispirazione dandreiana di cui egli era erede, condi-

⁸¹ Per i dibattiti che si svolsero nel massimo organo di governo del Regno su Fleischmann e sulle sue iniziative cfr. ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 131, ff. 117r-118v, 136r, 163v, 221r-222r, 233r-235r, vol. 132, ff. 258r-259r.

vise. Senza che quell'appoggio nascesse quindi da alcuna sudditanza nei confronti di Althann.

Il quale, nella fase iniziale del suo vicereame, mostrava di voler adottare misure riformatrici in materie di rilevante portata quali l'amministrazione della giustizia. Era ascrivibile a quegli orientamenti riformatori la sua proposta di attribuire alla Vicaria una competenza 'privativa' nel perseguimento dei reati commessi con le armi bianche. Competenza che avrebbe comportato l'assoggettamento alla Magna Curia anche dei «sudditi», cioè degli ufficiali e dei subalterni del Sacro Regio Consiglio e della Sommaria. Nell'Antico Regime la difesa che ciascuna magistratura faceva dei propri *interna corporis* rispondeva a concrete motivazioni economiche. Nei dibattiti svoltisi in Collaterale nel 1723 contro la proposta di Althann fu perciò fatto valere l'argomento secondo cui, sottoponendo alla Vicaria i «sudditi» del Sacro Regio Consiglio e della Sommaria, sarebbero diminuiti gli introiti derivanti dalla vendita degli uffici di cui essi erano titolari. Ad esempio, Crivelli sostenne che, se era enorme il numero degli ufficiali della Regia Camera e se era cospicuo il gettito che il Fisco ricavava dalla vendita e dall'affitto degli uffici di quell'organo, vendita e affitto erano incentivati dalla concessione del privilegio del foro. Insomma, la venalità era esplicitamente evocata da un magistrato supremo come Crivelli per intralciare un progetto di riforma delle magistrature. Analoga posizione fu sostenuta da Paternò, il quale pose l'accento sul gran numero di uffici venduti dalla Sommaria col patto dell'esenzione dal foro ordinario. Uffici che «si venderebbero tanto meno quando si togliesse questa esenzione». Ma Althann ebbe facile gioco a obiettare che la Sommaria non era titolare della giurisdizione criminale «ex institutione».

Argento non avrebbe invece potuto rinunciare alla difesa del tribunale che presiedeva. Egli ambiva a esercitare una *leadership* sull'intero ministero togato. Questo lo portava talvolta a essere accusato di difendere le ragioni del Collaterale piuttosto che quelle

del Sacro Regio Consiglio. In una seduta del Collaterale dell'ottobre 1719 non aveva esitato ad affermare di ritenersi un «amico» e un «servidore de' reggenti». Ma privare del tutto il Sacro Regio Consiglio della competenza a perseguire i reati commessi con le armi bianche lo avrebbe messo in una posizione scomoda verso l'organo alla testa del quale era posto. Si era giunti così alla soluzione di compromesso di prevedere che il Sacro Regio Consiglio diventasse giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate in primo grado dalla Vicaria nel perseguimento dei reati commessi con le armi bianche⁸².

Trascurando i significativi risvolti giuridico-istituzionali di quei dibattiti, Nicolini non teneva conto delle aperture riformatrici che pure avevano caratterizzato gli esordi del vicerego di Althann. Dipingendo a tinte fosche la figura di quest'ultimo, lo studioso sembrava invece accreditare la tesi secondo cui la fermezza con cui il ministero togato poteva difendere le regalie dipendeva anche dall'orientamento di ciascuno dei viceré. Ma non si asteneva dal chiedersi cosa Argento avrebbe dovuto fare nella difficile congiuntura del vicerego di Althann per preservare la coerenza dell'impegno dello Stato sul fronte dell'anticurialismo. A suo avviso, avrebbe dovuto inviare un memoriale a Vienna per informare la Corte delle prepotenze commesse dal Viceré oppure, qualora la mancanza di coraggio o gli scrupoli religiosi fossero stati tali da non consentirgli di contrastare le iniziative di Althann, avrebbe dovuto rinunciare alla carica di Delegato della Real Giurisdizione e conservare la sola presidenza del Sacro Regio Consiglio. «Invece, poiché paura e vanità prevalsero in lui al senso del dovere e ai

⁸² Per i dibattiti sul perseguimento dei reati commessi con le armi bianche cfr. ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 131, ff. 106r-111r, 139v-142r, 264v-265r. Per l'accennata posizione di Argento sui rapporti fra i vertici delle magistrature cfr. ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 127, ff. 286v-287v.

suoi stessi scrupoli religiosi, s'appigliò al peggiore dei partiti, più o meno conscio o più o meno inconscio, di» esercitare «male» le sue funzioni di Delegato. Perciò Nicolini attribuiva alla sola reattività del Collaterale, ossia al fatto che, «dopo un breve periodo di servilismo», quell'organo era diventato «ogni giorno più combattivo», il fatto che anche Argento avesse assunto talvolta posizioni intransigentemente anticurialistiche⁸³. Insomma, secondo quella lettura, Argento sarebbe andato a rimorchio del Collaterale, che Nicolini configurava qui come un blocco unitario, senza tenere conto della significativa articolazione di posizioni presente al suo interno.

In ogni caso, lo storico teneva a sottolineare che erano attendibili le accuse rivolte da Giannone ad Argento. Esse, lungi dall'essere frutto del risentimento di chi, trovandosi a Vienna, era privo di una conoscenza approfondita della situazione napoletana, nascevano dalle «informazioni periodiche» che l'autore dell'*Istoria civile* riceveva da Napoli ad opera, fra gli altri, di anticurialisti di vaglia quali Biagio Garofalo, Pietro Contegna e Costantino Grimaldi.

E a poco valeva il fatto che, dopo la fine del vicereame di Althann, Argento fosse sceso in campo contro il cardinale facendo una rassegna dei pregiudizi da lui inferti alla Real Giurisdizione. Nicolini richiama in forma sintetica le parole che aprivano le *Osservazioni su 'l Ragguaglio a Sua Maestà per le postille contro il Romano Concilio di Benedetto XIII*:

Chi mai avrebbe creduto non che sognato che un personaggio, il quale trovasi per benignità dell'Augustissimo Padrone destinato e confermato con tanta amorevolezza per lo spazio di anni sei per Capitan Generale e Viceré del Regno di Napoli, in vece di difendere le sue regalie, abbia tentato con ogni sforzo di rovinarle per la condotta da lui esercitata in favore delle irragionevoli pretensioni della Corte di Roma ed attentati de' vescovi del Regno.

⁸³ Nicolini 1942, 330-331.

Ma Nicolini scriveva che «il tardivo e loquace coraggio» di Argento, paragonabile all'«egualmente tardivo ed egualmente loquace coraggio sopraggiunto a don Abbondio dopo che la peste ebbe spazzato via don Rodrigo», dipendeva dal fatto che il viceré von Harrach «aveva orientato nuovamente la politica ecclesiastica napoletana verso l'anticurialismo»⁸⁴. Insomma, in contrasto con la precedente affermazione secondo cui era il ministero togato a incarnare la tradizione anticurialistica del Regno, qui lo storico sembrava ritenere decisivo l'orientamento dei singoli viceré, non il fatto che l'anticurialismo avesse salde radici nella tradizione storica del Mezzogiorno e che di quella tradizione fossero depositarie in primo luogo le magistrature⁸⁵.

10. *La pubblicazione dell'Istoria civile*

Nicolini riteneva che la prima occasione in cui era apparso evidente il mutato atteggiamento di Argento fosse stata costituita dai torbidi seguiti alla pubblicazione dell'*Istoria civile*. Opera di cui lo studioso difendeva l'originalità. Rifacendosi, fra l'altro, a Rogadeo, definiva infatti «diceria pettegola» la voce secondo cui nell'*Istoria* vi era la mano di Aulisio, oltre a quella di Argento. Se infatti era vero che lo storico dauno aveva messo a profitto il *De re beneficiaria* e le consulte del giurista calabrese, era altrettanto vero che alla redazione di queste Giannone aveva dato il suo contributo. Ma lo storico traeva spunto dall'affermazione, fatta da Argento al momento in cui Giannone gli aveva consegnato una copia dell'*Istoria*, secondo cui scrivendola, lo storico di Ischitella si era posto sul capo una corona di spine, per polemizzare nuovamente con la pretesa arrendevolezza del Delegato della Real Giurisdizione. Quelle parole, «lodate come profetiche», erano «un più o meno inconscio

⁸⁴ Nicolini 1942, 331-332.

⁸⁵ Sulle *Osservazioni* cfr. Luongo 2001, 634-651.

preannuncio che, nella lotta implacata che l'autorità ecclesiastica avrebbe ingaggiata contro il portatore di quella corona», Argento «avrebbe serbato, come serbò, contegno, più che altro, passivo»⁸⁶.

⁸⁶ Nicolini 1942, 333-334. Rogadeo aveva definito l'*Istoria civile* un'opera mai tentata in precedenza, respingendo nettamente il punto di vista secondo cui essa non era che un «ammasso di notizie». E non aveva esitato a definire «imposture» e «fiabe» le dicerie secondo cui lo storico dauno si era limitato a utilizzare materiali predisposti da Aulisio e Argento, dando un semplice ritocco alle altrui fatiche. Dicerie che erano servite a screditare Giannone e che pertanto non erano state se non il risvolto speculare dell'accusa a lui rivolta di essere un miscredente. Infatti, Rogadeo aveva scritto di aver appreso dalla testimonianza di amici di Giannone che questi aveva atteso fin dagli anni della giovinezza alla stesura dell'*Istoria*. Dalla testimonianza di Fraggianni risultava poi che i manoscritti di Aulisio non erano mai giunti nelle mani di Giannone. Fraggianni aveva inoltre sostenuto che «era un errore del vulgo il credere capace» del «disegno» che era alla base dell'*Istoria civile* Argento, su cui il giurista di Barletta aveva espresso giudizi tutt'altro che lusinghieri. Peraltro, come aveva notato Rogadeo, Argento era assorbito dagli impegni derivanti dalle numerose cariche ricoperte e dalla redazione delle consulte. Non avrebbe potuto concepire un'opera la cui redazione avrebbe richiesto il lavoro di diversi lustri. Rogadeo aveva poi senza mezzi termini biasimato gli «schiamazzi de' Frati» che avevano scatenato «contro» Giannone «il furore del Popolo». E aveva citato come esempio dell'«orrore concepito contro di quel degno Uomo» il fatto che, quando Giannone era stato ospitato a Barletta in casa di Fraggianni prima di intraprendere il viaggio per Vienna, la madre del magistrato aveva attribuito «l'origine d'ogni sventura al fallo commesso in aver accettato in casa un uomo miscredente, inimico d'ogni religione». Mostrando una significativa consapevolezza della vischiosità dei pregiudizi, Rogadeo aveva osservato che la madre di Fraggianni non aveva esitato a prestare più fede ai frati che al figlio, che occupava una carica importante ed aveva fama di essere un uomo illuminato. Un particolare apprezzamento Rogadeo aveva espresso, fra l'altro, per la *Professione di fede* che lo storico dauno aveva redatto per replicare alle *Riflessioni* di Sanfelice. Opera che non si poteva non leggere «senza diletto grandissimo» e che Rogadeo non aveva esitato a ritenere superiore alle stesse *Provinciali* di Pascal. Per quelle affermazioni cfr. Rogadeo 1767, 74-78.

Nel trattare degli avvenimenti seguiti alla pubblicazione dell'*Istoria civile*, Nicolini poneva l'accento sulla strumentalizzazione che gli ecclesiastici avevano fatto del fanatismo delle masse, aizzando il popolino contro Giannone. E veniva all'atteggiamento tenuto da Argento quando l'arcivescovo, o meglio, per lui, il vicario, aveva scomunicato Giannone e fatto affiggere i relativi cedoloni adducendo come pretesto il fatto che l'autorizzazione alla stampa dell'*Istoria* era stata chiesta solo al Collaterale e non anche all'autorità ecclesiastica. Le misure adottate dall'arcivescovo – scriveva Nicolini – avrebbero richiesto come replica l'adozione dei rimedi economici. Tanto più che il 23 marzo la Deputazione dei Capitoli, come ricompensa per l'impegno profuso in difesa delle regalie, aveva deliberato la nomina di Giannone ad avvocato della Città e gli aveva fatto dono di una galanteria di argento. Ma il Delegato della Real Giurisdizione, secondo Nicolini «catechizzato dal De Cillis e intimidito dall'Althann», non aveva nemmeno partecipato alla seduta del Collaterale del 12 aprile 1723 in cui si era discusso dell'accaduto. Così ad Althann era stato consentito di infierire contro Giannone rivolgendo aspre critiche all'*Istoria civile*. Peraltro, il Collaterale, «con un atto insigne d'incoerenza, di vigliaccheria e d'ingiustizia, altamente biasimato, sei anni dopo dal viceré Harrach», aveva disposto l'arresto dello stampatore Niccolò Naso e il sequestro dell'opera⁸⁷.

Nicolini non mancava di censurare la condotta successiva di Argento, scrivendo che questi aveva fatto «il contrario di ciò che avrebbe dovuto». Avendo informato Giannone, attraverso Ventura, di quanto deciso dal Collaterale, gli aveva dato agio di nascondere tutte le copie dell'*Istoria*. Ma aveva mandato Giannone da De Cillis, di cui si era servito Althann per convincere l'autore dell'*Istoria civile* a riparare a Vienna.

⁸⁷ Nicolini 1942, 334-335.

Giunto nella capitale, lo storico era riuscito grazie a Riccardi «a dissipare voci e rapporti sfavorevoli da cui era stato precorso», per cui si era profilata la possibilità di un intervento dell'Imperatore, dei suoi ministri e del Consiglio di Spagna a sua tutela. Era stato Argento a rifiutare quell'intervento sostenendo che i contrasti nati dalla pubblicazione dell'*Istoria civile* avrebbero potuto essere risolti a Napoli attraverso una Giunta di Giurisdizione. Giunta che effettivamente Althann aveva nominato. Ma Argento aveva compiuto un gesto tale da renderne inutile la convocazione. Aveva scritto a Giannone che, se voleva fare rapidamente rientro a Napoli, doveva inviare all'arcivescovo Pignatelli una lettera in cui dichiarava di non avere chiesto la licenza di stampa all'autorità ecclesiastica per errore, ritenendo che detta licenza dovesse essere richiesta solo dallo stampatore Niccolò Naso e dal proprietario della stamperia, l'avvocato Ottavio Ignazio Vitagliano. Proposta accolta da Giannone, desideroso di tornare in patria, il 2 ottobre 1723, nonostante il contrario avviso di Riccardi. Cosa di cui lo storico dauno si sarebbe poi vergognato tanto da tacerne nella *Vita*.

Argento aveva fatto quindi recapitare la lettera di Giannone a Pignatelli, che lo aveva assolto. La Giunta di Giurisdizione, che si era ugualmente tenuta il 26 ottobre 1726, era stata aperta da una relazione del giurista calabrese. Nel riassumerla, Nicolini commentava che l'espedito forte di cui in quella seduta Argento aveva auspicato l'adozione era già tassativamente previsto dalle prammatiche, per cui dire che andava ricercato aveva significato, di fatto, puntare «a ottenere una deliberazione ispirata alla maggiore indulgenza»⁸⁸.

Illazione in verità alquanto arbitraria. Nella seduta della Giunta di Giurisdizione Argento non aveva taciuto che l'Arcivescovo «aveva scritto per l'assoluzione di Giannone da farsi a quolibet confessario e che avea fatte levar le censure». Ma aveva aggiunto che,

⁸⁸ Nicolini 1942, 335-337.

se «ciò era profittevole per la persona di Giannone, non sanava la ferita fatta alla Real Giurisdizione, la quale avea bisogno di rimedio forte e perciò dovea esattamente risolversi qual espediente avesse da prendersi per decoro del governo e di detta Real Giurisdizione». Il giurista calabrese aveva inteso chiaramente alludere ai rimedi concreti con cui dare attuazione alla normativa in materia di stampa: infatti, aveva citato le prammatiche che comminavano pene a carico degli stampatori che imprimevano libri senza la «licenza» delle magistrature regie. Inoltre, aveva posto l'accento sull'esigenza di assicurare il rispetto della regalia dell'*exequatur*⁸⁹.

11. *Concilio romano, Sinodo diocesano, bolla sull'immunità locale*
Nicolini non aveva reticenze nell'enfatizzare la cedevolezza di Argento. Ma ammetteva che Althann si guardava bene dal ritenere Argento un suo alleato. Il Viceré, infatti, era consapevole del fatto che non avrebbe potuto mai ottenere da Argento «una dedizione piena» in quanto il giurista calabrese «era un debole, un timido, un irresoluto, un tentennante, non un perverso»⁹⁰. Infatti, Althann aveva sempre considerato il Delegato della Real Giurisdizione un «eretico» e un «nemico»⁹¹. Per cui, nonostante «la sua remissività», Argento aveva finito per cadere «in aperta disgrazia». Il che era accaduto in conseguenza di due eventi che avevano movimentato la scena politica a metà degli anni Venti, il Concilio romano del 1725 e il Sinodo diocesano napoletano del 1726.

Lo studioso rievocava le modalità con cui Argento era sceso in campo sul Concilio romano. Informato dal cardinale Alvaro Cienfuegos, ambasciatore cesareo presso la Sede apostolica, dei contenuti antiregalistici delle delibere conciliari e aderendo a un parere

⁸⁹ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 131, ff. 359r-361r.

⁹⁰ Nicolini 1942, 338.

⁹¹ Nicolini 1942, 345.

del Consiglio di Spagna, l'Imperatore aveva chiesto ad Althann che fosse redatta sul Concilio una consulta da Argento e dal reggente Alfonso Crivelli. Il Viceré, pur facendo di tutto per eludere quell'ordine, era stato costretto a darvi attuazione anche a causa dell'indisponibilità del Collaterale a cedere su quel punto. Lo studioso aggiungeva tuttavia che da quanto affermato da Argento nel 1730 si poteva desumere che Althann aveva imposto a lui e a Crivelli di non trattare questioni di natura disciplinare, evitando di toccare quelle materie come la nave doveva evitare lo scoglio. Nicolini definiva peraltro «moderatissime» le *Postille e annotazioni al concilio romano* redatte in ottemperanza all'ordine imperiale dai due magistrati. Il che non aveva impedito ad Althann di fare di Argento e di Crivelli «l'oggetto precipuo del suo corruccio». Ma, secondo Nicolini, il Delegato della Real Giurisdizione si era guardato dal reagire contro i comportamenti di Althann persino quando questi «declamava contro lo stesso imperatore». Solo all'indomani dell'uscita di scena del cardinale aveva finalmente preso le distanze da lui⁹².

In realtà, dai *Notamenti* del Collaterale appariva un Argento ben più reattivo. Nella seduta del 9 settembre 1726 egli aveva criticato senza ambiguità i limiti posti non da Althann, ma dalla Corte di Vienna alla consulta che egli era stato incaricato di redigere. Pur premettendo che vi si sarebbe scrupolosamente attenuto, aveva sostenuto che poteva ritenersi certo, «per sentenze de' Padri, de' canoni e dei dottori», che, quando gli ecclesiastici emanavano nuove costituzioni in materia disciplinare, spettava al principe verificare se fossero conformi alle consuetudini, alle esigenze e ai costumi del suo popolo. Preannunciando i contenuti della consulta, Argento aveva poi compiuto un esame attento dei punti in cui le delibere del Concilio erano lesive della Real Giurisdizione. Discorso per il quale i reggenti si erano complimentati col giurista

⁹² Nicolini 1942, 338-339.

calabrese, apprezzandone la «dottrina». Si era stabilito quindi di inviare all'Imperatore una relazione che ne recepisce i contenuti. In serata il Segretario del Regno Fraggianni si era recato da Althann per illustrargli le decisioni assunte, ma il Viceré gli aveva detto che «non ne voleva appuntamento» e non intendeva firmare la relazione che si era deciso di inviare all'Imperatore, «come cosa in cui egli non avea voluto intervenire ed in cui non ci voleva la minima parte». Aveva chiesto pertanto a Fraggianni di redigere una «distinta nota» sulla discussione svoltasi in Collaterale «in forma di promemoria per sua curiosità e particolare istruzione»⁹³. Era una presa di distanza totale dall'operato di Argento e del Collaterale.

Nella consulta sul Concilio romano il Delegato della Real Giurisdizione aveva peraltro sostenuto posizioni improntate a un'estrema fermezza. Attraverso un'esauriente ricostruzione dei precedenti aveva difeso l'autonomia dei luoghi pii dalle ingerenze ecclesiastiche. Aveva rintuzzato le pretese egemoniche degli ecclesiastici in materia di *miserabiles personae*: pretese che nascevano dall'ambizione di accreditarsi quali rappresentanti delle istanze sociali in alternativa alle magistrature. Netto era stato il suo rifiuto delle delibere tese a modificare l'*ordo iudiciorum*, stabilendo, fra l'altro, che l'interrogatorio del reo nelle cause criminali non dovesse essere preceduto dal giuramento. In proposito Argento aveva puntualizzato che la recezione della normativa processuale della Chiesa non poteva non essere subordinata alla *voluntas principis*. Del pari, il Delegato della Real Giurisdizione aveva respinto la pretesa di dare applicazione alla disciplina canonistica del testamento e negato la validità dei testamenti dell'anima. Di significativo interesse era stata anche la messa in guardia contro le delibere tese a rendere difficile allo Stato l'adozione di misure coercitive contro gli ecclesiastici, come quelle dirette a intralciare

⁹³ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 134, ff. 399, 426.

le notificazioni e le chiamate dei prelati *ad audiendum verbum regium*. Vibrante era stata poi la polemica contro le delibere dirette ad assicurare un controllo degli ecclesiastici sull'esercizio dell'arte medica, come quelle che imponevano una professione di fede a medici e chirurghi e prevedevano che fossero fulminate le censure ecclesiastiche contro i medici che continuassero dopo la terza volta a visitare infermi che non si fossero confessati. Inoltre, Argento aveva contestato il divieto del Concilio di dare in affitto o in enfiteusi beni immobili delle chiese e degli altri luoghi pii per un periodo di tre anni, prorogabile a quattro per gli uliveti. A suo avviso la Chiesa, che era già in una posizione di vantaggio per essere titolare di gran parte della proprietà immobiliare, non avrebbe potuto pretendere di disciplinare la materia delle situazioni reali in maniera difforme dal diritto civile. Infine, prendendo spunto dalla comminazione della scomunica *latae sententiae* a carico dei laici che scoraggiavano con minacce i giovani dal dedicarsi al sacerdozio o pretendevano che le ordinazioni avvenissero col loro consenso, aveva preso nettamente posizione contro l'espansione del ceto ecclesiastico⁹⁴.

Nicolini passava poi a trattare dei contenuti del Sinodo diocesano che si era tenuto nel Duomo di Napoli dal 9 al 12 giugno 1726. Accennava ad alcune delle discipline da esso previste: fra l'altro, si vietava ai preti di benedire prostitute e concubinari durante le festività pasquali e di comparire in chiesa imparruccati, ai musicisti e ai cantori di prestare la loro attività professionale nei luoghi sacri, alle donne di recarsi in chiesa imbellettate, alle monache di mascherarsi e di recitare commedie e ai tipografi e ai librai di stampare libri senza la licenza ecclesiastica. Inoltre, si vietava di stipulare contratti nei giorni festivi. Lo studioso scriveva che le disposizioni del Sinodo avrebbero dovuto essere proibite, tanto più che non era possibile pubblicare alcun atto dell'autorità ecclesiastica senza l'*exequatur*

⁹⁴ Sulla consulta di Argento sul Concilio romano cfr. Luongo 2001, 487-509.

del viceré e del Collaterale né era possibile stampare alcun libro senza l'autorizzazione dell'autorità laica. Ma «anche questa volta» Argento «non si mosse». Furono le monache a ricorrere contro il Sinodo agli Eletti della Città, i quali, dopo avere inoltrato il 14 giugno una protesta formale all'Arcivescovo, si recarono da Argento per invitarlo a intervenire⁹⁵.

Dei fatti verificatisi nei giorni successivi offriva un'esauriente illustrazione una consulta del 21 giugno 1726 con cui Argento aveva replicato a un biglietto di Althann che gli aveva chiesto nell'esercizio di quali poteri avesse vietato la pubblicazione del Sinodo. In quel testo il Delegato della Real Giurisdizione difendeva puntigliosamente il proprio operato, compiendo un'ampia disamina dalla quale risultava come fossero state sempre in osservanza le prammatiche *de impressione librorum*. Egli notava come la disciplina sulla stampa fosse stata sempre connessa al rispetto della regalìa dell'*exequatur*, essendo la censura diretta, in primo luogo, a evitare che fossero pubblicati testi normativi emanati dalla Corte romana senza il placito regio. Non mancava di sottolineare che la licenza di stampa era stata richiesta sempre anche per testi riguardanti materie liturgiche e ambiti relativi all'organizzazione interna ecclesiastica. Ampi erano i riferimenti storico-comparatistici. Argento teneva poi a puntualizzare che i poteri conferitigli come Delegato della Real Giurisdizione gli avrebbero consentito di intervenire in maniera autonoma dal Viceré. Ma, «per l'attenzione e venerazione dovuta» ad Althann, aveva chiesto alla Municipalità di indirizzare la sua supplica direttamente al cardinale. Pertanto, le Piazze avevano consegnato al Viceré un memoriale in cui lamentavano che l'Arcivescovo aveva convocato un Sinodo pregiudizievole al «fedelissimo pubblico ed alla pubblica quiete» e aveva fatto stampare le sue delibere senza il *regium exequatur*, per cui gli si chiedeva di

⁹⁵ Nicolini 1942, 339-340.

incaricare Argento di porre rimedio all'accaduto. Il Delegato della Real Giurisdizione scriveva che, essendo stato informato il Viceré, non aveva avuto più remore a intervenire. Per questo aveva incaricato il Cancelliere della Real Giurisdizione di intimare a librai e tipografi di rispettare la vigente normativa sulla licenza di stampa, minacciando di sottoporli alle pene da questa previste. Il Cancelliere non aveva potuto dare esecuzione agli ordini del Delegato nello stesso giorno in cui gli erano stati intimati, ossia il 16 giugno, perché, essendo domenica, le stamperie erano chiuse, per cui aveva dovuto rinviarne l'esecuzione al giorno dopo. Ma la sera stessa di domenica 16 giugno Argento aveva ricevuto dal consigliere Muzio Di Maio un biglietto di protesta di Althann, che aveva lamentato il fatto che la pubblicazione del Sinodo era stata vietata senza che egli fosse informato e senza «ricevere il suo oracolo». Il Viceré aveva invitato pertanto Argento a ritirare l'ordine che era stato diretto ai librai e agli stampatori. Altrimenti vi avrebbe provveduto egli stesso. Ma Argento aveva concluso la consulta ponendo l'accento sulla necessità di osservare le prammatiche in materia di impressione dei libri, giacché, se fosse stato consentito agli ecclesiastici di pubblicare quello che volevano senza alcun controllo del viceré e del Collaterale, la Real Giurisdizione avrebbe finito per essere annichilita⁹⁶. Insomma, la consulta non sembrava mostrare che il giurista calabrese tenesse in quella vicenda un atteggiamento arrendevole.

Ma, come scriveva Nicolini, Althann «non era uomo che si lasciasse commuovere da preghiere [...] umili e disarmate», per cui aveva consentito che continuassero a essere pubblicate le deliberazioni sinodali, salvo dire «a Carlo VI la grossa bugia che il libriccino era stato da Roma introdotto segretamente nel Regno, senza ch'egli facesse in tempo a impedirne la diffusione»⁹⁷.

⁹⁶ Sulla consulta di Argento sul Sinodo diocesano cfr. Luongo 2001, 471-476.

⁹⁷ Nicolini 1942, 342.

La vicenda si era intanto complicata perché, avendo Althann confermato di ritenere del tutto legittima la pubblicazione del Sinodo, la Municipalità aveva reagito in maniera ferma. Il 1° luglio si era tenuta in San Lorenzo una riunione congiunta degli Eletti e della magistratura cittadina dei Cinque e Sei. Oltre a «impugnare il Sinodo diocesano», essi avevano deciso di convocare le Piazze «con gran celebrità». La Città aveva approfittato dell'intransigenza del Viceré per cercare di imporre il proprio protagonismo politico. Il che aveva posto il vertice delle magistrature in una posizione non facile. Infatti, il Collaterale, mentre era impegnato a contrastare le iniziative di Althann, non poteva concedere un eccessivo spazio politico della Città. Perciò, nella seduta del 3 luglio 1726, Argento aveva detto di ritenere eccessiva la reazione della Municipalità, giacché la convocazione delle Piazze in seduta comune era una misura estrema, che era stata adottata in precedenti occasioni solo nei casi in cui si era trattato di respingere i tentativi di introdurre l'Inquisizione nel Regno. Ma il Delegato della Real Giurisdizione, mentre aveva definito «scandalosa» la minaccia di affiggere cartelli di protesta «per tutti i luoghi pubblici della città», aveva escluso che si potesse vietare alle Piazze di riunirsi perché quel divieto avrebbe necessariamente suscitato un'aspra reazione.

Di seguito, nel confermare la propria opposizione alle delibere sinodali, Argento aveva mostrato qualche cedimento nei confronti di Althann. Infatti, aveva affermato: «Se io dovessi parlar del Sinodo, sarei di sentimento che se ne impedisse l'impressione. Ma io non mi son disteso in altro perché a me non tocca che eseguire gli ordini di V. Em.». Erano affermazioni che configuravano un indubbio arretramento rispetto alle posizioni sostenute nella consulta del 21 giugno. Ma ciò non era apparso sufficiente ad Althann, che non aveva esitato ad interrompere Argento, rivendicando la linearità della propria condotta durante tutto il periodo in cui aveva svolto le funzioni di viceré, nel quale non era mai venuto meno alla difesa delle regalie, e dicendo che, sulla vicenda del Sinodo,

era disposto ad assumersi con l'Imperatore la responsabilità delle sue scelte. In Collaterale, comunque, oltre ad Argento, era intervenuto Mazzaccara, che aveva sostenuto anch'egli che la protesta della Città non era infondata, anche se erano censurabili le modalità con cui era stata condotta. Fraggianni, con la sua consueta capacità di dare colore alle sue verbalizzazioni, aveva scritto che i reggenti si erano mostrati avviliti per il contrasto così violento che era esploso al vertice delle istituzioni. Ma il Collaterale aveva approvato la linea di Argento e di Mazzaccara secondo cui i biglietti di inibizione dovevano essere indirizzati non alle Piazze, ma agli Eletti e ai Cinque e Sei⁹⁸.

Nicolini ammetteva che il Collaterale non aveva ceduto del tutto alle pretese di Althann. Infatti, scriveva che, «per quanto» il Viceré «insistesse», era riuscito a strappare al Collaterale «soltanto una platonica deplorazione del proposito illegale di affigger la protesta, non anche, come avrebbe desiderato, l'ordine alle piazze di recedere dal convocarsi per redigerla». Nel dare conto degli sviluppi successivi lo storico scriveva poi che nella stessa giornata del 3 luglio si erano riunite le Piazze nobili, eccetto quella di Nido, che aveva tenuto la propria riunione il 10. Ciascuna di esse aveva votato la protesta e sembrava che qualcuna avesse cominciato a farla affiggere. Inutilmente Althann aveva esercitato forti pressioni sull'Eletto del Popolo Giuseppe De Angelis, fino a minacciare di farlo morire in prigione, per far sì che il suo Seggio non si riunisse. Diniego che aveva comportato la sostituzione di De Angelis con Parise Granito, che era stato comunque costretto a versare 2000 ducati a Parascandalo per ottenere la carica di Eletto del Popolo. Venuti a conoscenza delle decisioni del Collaterale, il 5 luglio gli Eletti si erano riuniti in San Lorenzo, dove De Angelis aveva comunicato che Argento aveva desistito dall'intento di inibire la

⁹⁸ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 135, ff. 142-148.

pubblicazione del Sinodo. Perciò, essi avevano convocato per il giorno dopo la Deputazione dei Capitoli che, protestando per l'attentato arrecato alle regalie e alle grazie, aveva deciso di deferire la questione all'Imperatore. Voto che il 29 luglio era stato finalmente trasmesso da Althann alla Corte di Vienna. Sia pure in ritardo Carlo VI aveva fatto pervenire al Viceré un dispaccio riservato in cui censurava severamente il suo operato. Nicolini commentava che ciò era una dimostrazione del fatto che, se Argento fosse ricorso «per aiuto all'imperatore, sarebbe, con ben poco rischio, uscito dalla lotta con gli onori del trionfo». Ma lo storico ammetteva che nella risposta ufficiale del 21 ottobre Carlo VI aveva deplorato «il proposito delle Piazze di rendere pubblica la loro protesta mediante affissione»⁹⁹. Era una conferma indiretta di come fosse stata anche l'esigenza di non dare uno spazio eccessivo alla Municipalità ad avere condizionato l'azione delle magistrature regie.

Peraltro, Nicolini non teneva conto del fatto che, durante il vicereame di Althann, ossia in un momento in cui, secondo la sua lettura, la cedevolezza di Argento sarebbe stata incoraggiata dalle posizioni del Viceré, il Delegato della Real Giurisdizione aveva redatto una consulta molto energica sulla bolla *Ex quo divina*, criticando la disciplina che con quella costituzione Benedetto XIII aveva inteso dare all'immunità locale. L'unico aspetto della bolla che Argento aveva ritenuto condivisibile era l'iscrizione dell'omicidio premeditato al novero dei delitti eccettuati, ossia dei delitti per i quali non era possibile godere dell'asilo. Invece, la bolla non aveva superato la tradizionale posizione curialistica secondo cui il *crimen laesae maiestatis* era da ritenere delitto eccettuato solo se direttamente commesso contro la persona del principe. Inoltre, la nuova costituzione pontificia aveva sciolto i dubbi interpretativi in materia di grassazione in senso non favorevole allo Stato. A ciò si

⁹⁹ Nicolini 1942, 343-345.

era aggiunto il fatto che essa non aveva escluso del tutto dal godimento del confugio chi commetteva un delitto in un luogo sacro.

Mostrando come anche gli anticurialisti influenzati dalla cultura della crisi della coscienza europea non avessero rinunciato a spendere argomenti ormai superati dal pensiero 'moderno', Argento non aveva esitato a scrivere che commettere un delitto in un luogo sacro era un peccato prima che un reato. Del pari, egli aveva pienamente recepito la dottrina criminalistica che riteneva ammissibile l'esistenza di prove semipiene nel criticare la disciplina della bolla che prevedeva un regime delle prove tale da rendere estremamente difficile al giudice ecclesiastico dichiarare che il reo aveva commesso un reato che escludeva la possibilità di godere dell'immunità. Insomma, Argento, in perfetta continuità con la tradizione anticurialistica, non aveva rinunciato a spendere tutti gli argomenti utili a combattere le prevaricazioni ecclesiastiche.

La consulta appariva, peraltro, ispirata a una stringente applicazione del principio di effettività. Infatti, Argento non aveva avuto difficoltà ad ammettere che lo Stato era talvolta costretto a ricorrere a esecuzioni segrete, cioè a dare incarico a dei birri di uccidere i rei rifugiatisi nei luoghi sacri. E non aveva esitato a denunciare l'ampiezza del fenomeno dell'immunità, dovuta, a suo avviso, alla capillare presenza di luoghi sacri a Napoli, tanto che qualche visitatore aveva detto che l'intera città gli sembrava un grande monastero.

Lungi dall'essere espressione di una fase segnata dai cedimenti alle posizioni ecclesiastiche, la consulta aveva mostrato, da parte di Argento, un atteggiamento fermo. Infatti, egli aveva attribuito l'intransigenza del papa nel difendere i rei di lesa maestà proprio all'arrendevolezza mostrata dallo Stato nella vicenda che aveva avuto per protagonista Aniello Migliaccio. Questi, resosi responsabile di *crimen laesae maiestatis*, era stato estratto dal luogo in cui si era rifugiato per godere dell'asilo ed era stato condannato a morte. L'Avvocato fiscale De Miro, che era stato scomunicato per

ritorsione, aveva acconsentito a farsi assolvere. In tal modo aveva ammesso la legittimità della censura fulminata nei suoi confronti. La Chiesa non aveva tardato ad approfittarne. Era la ragione per cui «vantano oggi gli ecclesiastici e millantano che il detto articolo» del *crimen laesae maiestatis* «siasi già deciso in loro favore»¹⁰⁰. Insomma, anche durante il vicereame di Althann, Argento aveva tenuto salda la difesa dei capisaldi dell'anticurialismo.

12. *Il problema della pervasività della superstizione*

Ma Nicolini riteneva che, neanche dopo l'avvento di Harrach, Argento avesse ripreso a svolgere le funzioni di Delegato della Real Giurisdizione «con lo zelo antico». Il giurista calabrese si limitava a dare esecuzione «di malavoglia» agli ordini del nuovo viceré senza assumere iniziative che fossero sgradite a Benedetto XIII, essendo suo intento «non dar dispiaceri» al pontefice.

Secondo lo storico una dimostrazione del fatto che la «tiepidezza» di Argento in materia giurisdizionale non era venuta meno neanche nel nuovo clima instaurato da Harrach era costituita dall'atteggiamento tenuto dal Delegato della Real Giurisdizione in occasione della controversia nata dalla pretesa del pontefice di imporre di recitare un ufficio dedicato a San Gregorio in occasione della festività del Santo. Nicolini citava a sostegno del suo punto di vista la consulta in cui Argento aveva sostenuto che un'eventuale proibizione dell'ufficio sarebbe stata di scandalo per i fedeli a causa della diffusione della superstizione. Per cui scriveva che il Collaterale aveva avuto il «torto» di condividere l'estrema moderazione di Argento¹⁰¹. Evidentemente egli riteneva anomalo che il Collaterale, che era attestato su posizioni coerentemente anticurialistiche, seguisse le indicazioni di chi, come Argento, aveva rinunciato alla

¹⁰⁰ Sulla consulta di Argento sulla bolla cfr. Luongo 2001, 419-444.

¹⁰¹ Nicolini 1942, 345.

coerenza in materia di anticurialismo, non tenendo conto del fatto che anche in quell'occasione le valutazioni del Delegato della Real Giurisdizione erano state largamente condivise.

Nicolini aggiungeva tuttavia che l'esecuzione delle misure adottate dal Collaterale era stata tanto lenta da ridurle «quasi a una burletta». Quando i birri erano andati ad arrestare gli stampatori dell'ufficio e a sequestrarne le copie, avevano trovato le tipografie chiuse, «gli esemplari svaniti» e i «tipografi eclissati», anche se uno di essi, Nicola Monaco, era stato poi «acciuffato» e risultava detenuto ancora nel 1730¹⁰².

In realtà, la vicenda trattata da Nicolini era di significativa rilevanza. Il breve di Benedetto XIII del 25 settembre 1728 che aveva dato origine alla controversia estendeva a tutti gli ecclesiastici, secolari e regolari, un obbligo fino ad allora previsto per i soli Benedettini. Esso era evocativo di una vicenda, quella dei contrasti fra Gregorio VII ed Enrico IV, che toccava un nervo scoperto dell'anticurialismo. Perciò, il provvedimento pontificio era stato avversato da numerosi Stati europei ed era stato all'origine, fra l'altro, di una vivace reazione dei Parlamenti francesi.

In una seduta del Collaterale del marzo 1729 Argento aveva compiuto un'ampia disamina storica della materia del contendere, notando che Gregorio VII era stato il primo papa a comportarsi «come se [...] fosse stato l'assoluto padrone di tutto il mondo» e a sostenere che i principi ricevevano i loro «precarj imperj dalla mano del» pontefice. Facendo ricorso a espedienti tecnico-giuridici consueti all'anticurialismo, il Delegato della Real Giurisdizione aveva aggiunto che i tentativi dei papi di deporre i sovrani non potevano «addursi [...] in esempio» in quanto la prescrizione esigeva l'esistenza di un titolo «colorato», della buona fede e della «pazienza del padrone». Quei tentativi autorizzavano quindi l'esercizio del

¹⁰² Nicolini 1942, 345-347.

diritto di resistenza. Peraltro, sostenendo il contrario, sarebbe stata ritenuta valida la deposizione di Federico II da parte di Innocenzo IV e sarebbe stata considerata legittima la «traslazione» che del Regno i pontefici «fecero negli Angioni», con la conseguenza che Carlo VI non avrebbe potuto «più avvalersi della forte ragione che gli somministra il sangue svevo [...] per giustificare il giusto dominio» dei «Regni di Napoli e di Sicilia». Ma Argento aveva ritenuto inutile «mandare imbasciata» all'Arcivescovo e al Nunzio affinché ordinassero il ritiro di «tutti gli esemplari» delle «lezioni» poiché gli ecclesiastici non vi avrebbero ottemperato. A differenza di quanto aveva fatto Filippo II con il tomo XI degli *Annali* di Baronio, non era opportuno neanche proibire il testo perché, trattandosi di «lezioni di un ufficio divino, la» loro «proibizione sarebbe» stata «mal ricevuta». Ma si poteva fare leva sulle prammatiche *de impressione librorum* per sequestrarne le copie e incarcerare chi le aveva stampate. Proposta condivisa appieno da Mazzaccara, che l'aveva giustificata tuttavia con argomenti diversi da quelli sostenuti dal Delegato della Real Giurisdizione. Infatti, aveva notato che nelle «lezioni» ci si limitava a trattare i fatti senza toccare il diritto, per cui da esse non veniva inferito alcun pregiudizio «alla sovranità» e alle «regalie». Non era quindi opportuno «entrare con altre dimostrazioni che» avrebbero potuto «irritare» Benedetto XIII, tanto più che i papi da tempo non emulavano la «condotta» di Gregorio VII. Ulloa aveva invece posto l'accento sulla necessità di registrare in maniera accurata le posizioni espresse in Collaterale in modo da evitare che in futuro la Real Giurisdizione corresse il rischio di essere pregiudicata dall'uso strumentale della vicenda. Ma aveva distinto anch'egli il diritto dal fatto, affermando che, nel deliberare l'incarcerazione e il sequestro, si sarebbe dovuto precisare che si adottavano quelle misure non per il contenuto delle «lezioni», ma per il fatto che nel Regno era stata introdotta senza licenza una scrittura «forestiera». Inoltre, a suo avviso, si sarebbe

dovuto sottoporre la materia all'Imperatore, facendogli presente che non era opportuno «mostrare impegno per» quella «faccenda». Sull'opportunità di inviare una consulta all'Imperatore, oltre che sull'incarcerazione e sul sequestro, si era detto d'accordo anche Ventura. Quei provvedimenti, ad avviso del nipote di Argento, erano giustificati dalla mancata osservanza della legislazione sulla stampa. Ma non era opportuno adottare un esplicito divieto, «bisognando governarci secondo il costume de' popoli». L'unica misura adeguata alla provocazione orchestrata imponendo l'ufficio sarebbe stata certo l'esplicita proibizione delle «lezioni». Ma essa sarebbe stata «di scandalo» a «popoli» che erano «troppo superstiziosi, non già miscredenti, come» faceva «sembiante Roma di credere», per cui dalla sua adozione si sarebbe stati tratti «in impegni maggiori». Era quello il nucleo centrale dell'argomentazione usata da Argento nella consulta. E che ci si dovesse limitare solo all'incarcerazione e al sequestro, senza adottare un esplicito divieto dell'ufficio, era posizione condivisa anche da Castelli.

Era stato solo dopo la conclusione della seduta che il Cancelliere della Real Giurisdizione aveva appreso dallo stampatore Luca Valerio che questi aveva impresso il testo insieme a Nicola Monaco, per cui Harrach aveva ordinato di arrestare entrambi¹⁰³. Misura la cui adozione era stata, peraltro, proposta senza riserve da Argento.

Che aveva redatto sulla materia una consulta non priva di motivi di interesse. Le pretese egemoniche della Chiesa vi erano fatte discendere dal suo tralignamento dal messaggio evangelico. Ma, tacendo i presupposti contrattualistici dello Stato posti alla base delle coeve teoriche giusnaturalistiche, Argento aveva scritto che la «regia potestà» discendeva da Dio, il solo a poter «torre i regni» ai sovrani. Egli non aveva esitato quindi a porre anche il diritto divino dei re a sostegno della sua argomentazione. E aveva

¹⁰³ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 142, ff. 410-434.

puntualizzato che una cosa era trattare di Gregorio VII in un'opera storiografica, lasciando al lettore il compito di valutare la «giustizia o ingiustizia» dei fatti, un'altra farlo in un «divino ufficio», il che significava ammettere che, sciogliendo i vassalli dal vincolo di fedeltà che li legava all'imperatore, il pontefice aveva esercitato «un diritto incontrastabile» del «Pontificato» per il quale aveva meritato la «canonizzazione». Cosa che era foriera di «perniciose conseguenze». Di seguito, Argento era arrivato a sostenere che, se anche le imprese di Gregorio VII fossero state semplicemente narrate in un'opera storica, questa avrebbe dovuto essere ugualmente proibita, perché gli ecclesiastici non avrebbero esitato a riservare la stessa sorte a un'opera che avesse contenuto un'elencazione dei pontefici deposti dagli imperatori. Ma, nel giustificare l'inopportunità di addivenire a un divieto esplicito, Argento aveva fatto propri gli argomenti sostenuti da Ventura in *Collaterale*: la «proibizione di un ufficio sarebbe riuscita di scandalo a [...] popoli troppo superstiziosi» (erano espressioni molto simili a quelle usate dal nipote). Secondo il Delegato della Real Giurisdizione, pertanto, come conseguenza dell'adozione di quel provvedimento, gli ecclesiastici avrebbero fomentato le masse e il governo napoletano si sarebbe visto costretto a entrare «in impegni maggiori» con la Corte romana. Perciò, il *Collaterale*, non vietando le «lezioni», aveva deciso di «dissimulare ogni risentimento per non far accorgere agl'ignoranti ed ai semplici del veleno che in esse si» nascondeva¹⁰⁴.

Alla luce dei dibattiti esaminati, quella moderazione che Nicolini rimproverava ad Argento era semmai di tutto il *Collaterale*, compreso un giurista di idee indiscutibilmente 'moderne' come Ventura. Peraltro, la consapevolezza della vischiosità dei pregiudizi derivava a quei giuristi proprio dalla lezione dello scetticismo tar-

¹⁰⁴ Sulla consulta di Argento sul breve relativo a Gregorio VII cfr. Luongo 2001, 612-615.

do-cinquecentesco e del pensiero della crisi della coscienza europea. Su altri elementi si sarebbero potute appuntare le critiche ad Argento: l'uso di formule che alludevano ancora all'esistenza di un diritto divino dei re e l'assenza di una piena consapevolezza della necessità di salvaguardare la libertà intellettuale, come si evinceva dall'affermata legittimità della proibizione di un'opera storiografica.

13. *Un Argento «stordito»?*

Nicolini poneva invece l'accento sull'arrendevolezza di Argento. Che, a suo avviso, aveva mostrato un'analoga mancanza di fermezza in occasione della pubblicazione delle *Riflessioni* di Sanfelice. Delle quali scriveva: «Che il libro fosse così sciocco da far dire finanche all'Althann, fermatosi per qualche tempo nell'Urbe, di non capire come mai la curia pontificia ne avesse consentito la pubblicazione, conta poco». Quello che interessava era il fatto che il testo fosse pieno di affermazioni lesive della Real Giurisdizione, per cui Argento avrebbe dovuto impedirne l'introduzione e la vendita nel Regno. Ma non aveva fatto nulla, tanto da dover essere richiamato all'ordine da Harrach. Nel trattare della vicenda Nicolini si rifaceva alla *Vita* di Giannone¹⁰⁵.

Questi aveva scritto che Argento, richiesto da Harrach di trattare in Collaterale delle *Riflessioni* di Sanfelice, lo aveva fatto «di mala voglia». Perciò, erano stati il consigliere Costantino Grimaldi e l'abate Biagio Garofalo a stilare un catalogo delle proposizioni lesive della potestà dei principi che erano contenute nelle *Riflessioni*. Giannone aveva riferito in proposito che Grimaldi gli aveva scritto che Argento, nell'occuparsi di quella materia, si mostrava «cotanto restio e freddo» che, quando lo invitava a considerare l'impudenza dell'autore e le ingiurie e le menzogne contenute nell'opera, sembrava «stordito» e non gli rispondeva, per cui gli

¹⁰⁵ Nicolini 1942, 347-348.

sembrava «una vacca che piscia». Tuttavia, lo storico dauno aveva ammesso che il Delegato della Real Giurisdizione, dopo aver letto l'opera di Sanfelice, ne aveva fatto «relazione [...] esattissima avanti il viceré ed i reggenti» del Collaterale. Per cui le *Riflessioni* erano state dichiarate concordemente «*libelli famosi*». Ma Giannone non aveva taciuto che il Collaterale aveva tenuto su quella materia un atteggiamento più moderato del Viceré. Questi riteneva che si dovesse «far bruggiar l'opera per man del boia al cospetto del popolo, ma ne» era stato «dissuaso da' reggenti, per non attaccar con Roma, donde era venuta e dov'erasi impressa, nuove brighe usando modi sì strepitosi»¹⁰⁶.

Infatti, in una seduta del Collaterale dell'aprile 1729, pur dicendo che il libro avrebbe meritato di essere proscritto e bruciato dal carnefice, Argento aveva sostenuto la necessità di procedere all'arresto del solo libraio Forestieri e aveva proposto «una generica rinnovazione delle prammatiche V e VII *De impressione librorum*». Nella discussione Ventura non era intervenuto per non inimicarsi la Corte romana (evidentemente, secondo Nicolini, in piena sintonia con lo zio) e Mazzaccara aveva aderito al voto di Argento. Diversi erano stati i voti di Ulloa e di Castelli. La votazione si era conclusa pertanto con un esito di parità. Allora Harrach aveva scritto al Presidente del Consiglio di Spagna, conte di Montesanto, prospettandogli, oltre a quanto proposto da Argento, l'adozione di altre misure: dichiarare le *Riflessioni* libello famoso attraverso un bando redatto dal Segretario del Regno Fraggianni e pubblicato a suon di tromba per tutta la città, fare una solenne reprimenda al provinciale dei gesuiti e, attraverso Cienfuegos, notificare al generale dell'ordine che Sanfelice, che era a Roma, si riteneva bandito da tutti gli Stati di Casa d'Austria¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Giannone 1971, cap. VII, n. II, 172-175.

¹⁰⁷ Nicolini 1942, 348-349.

In realtà, nella seduta del Collaterale dell'aprile 1729 richiamata da Nicolini Argento aveva preso le mosse dalla situazione in cui era Giannone, che viveva «nella comunione de' fedeli cattolici sotto la protezione» dell'Imperatore, «da cui» riceveva sostegno e «mantenimento». Perciò l'opera di Sanfelice, che conteneva «una satira manifesta contro l'autore» dell'*Istoria civile*, avrebbe meritato di essere bruciata «per man del boja». Ma la condanna delle *Riflessioni* sarebbe apparsa una ritorsione per il fatto che la Corte romana aveva vietato l'opera giannoniana. In tal modo la Corte romana avrebbe potuto sostenere che con quel gesto si era inteso difendere Giannone. Il che sarebbe apparso in contrasto con l'atteggiamento tenuto dal Collaterale al momento della pubblicazione dell'*Istoria civile*. Che, come Argento ammetteva, non era stato di esplicito sostegno dello storico dauno. E, ad avviso del Delegato della Real Giurisdizione, non era opportuno dare occasione alla «maladicenza». Infatti, «queste cose era meglio disprezzarle che darli forte colla proibizione». In proposito Argento aveva rievocato la propria esperienza personale: quando la Corte romana aveva vietato le scritture sua, di Grimaldi e di Riccardi sulla controversia beneficiaria, il governo napoletano non aveva vietato l'opera pubblicata da Maiello per confutarle. Ma bisognava evitare di lasciare impunita la violazione delle prammatiche *de impressione librorum*, sequestrando le *Riflessioni* e incarcerando i librai che le vendevano.

Un maggiore respiro culturale e una maggiore fermezza erano ravvisabili nell'intervento di Mazzaccara. Questi non aveva taciuto che le critiche di Sanfelice non avevano risparmiato quell'Enrico IV che qualche settimana prima era stato al centro dell'attenzione a causa del breve di Benedetto XIII su Gregorio VII. Inoltre, il gesuita aveva definito «atea la dottrina di Cartesio», benché fosse «abbracciata da quasi tutte le cattoliche Università di Europa». In proposito il reggente non aveva taciuto che, quando De Benedictis aveva pubblicato le sue *Lettere apologetiche* contro Di Capua e

Cornelio, era stato espulso dal Regno e lo scritto era stato proibito benché non contenesse ingiurie contro quegli intellettuali. Perciò, oltre a sequestrare le *Riflessioni* e a incarcerare i librai che le vendevano, bisognava chiedere a Cienfuegos di non rinnovare il passaporto a Sanfelice, in modo da non consentirgli di rientrare nel Regno. Insomma, da parte di quel Mazzaccara che nel 1732, in occasione del dibattito sulla riforma galiana dell'Università, avrebbe difeso la tradizionale *ratio studiorum*, era venuta una limpida difesa della cultura 'moderna'.

Di segno del tutto diverso l'intervento di Ulloa, che aveva unito a una netta presa di distanza da Giannone in quanto intellettuale 'moderno' la formulazione di proposte che apparivano ispirate a fermezza. Egli aveva puntualizzato che l'opera di Sanfelice era censurabile non per le critiche rivolte a Giannone, ma per il «ludibrio» a cui esponeva le regalie. Peraltro – aveva notato il duca di Lauria – il Collaterale, al momento della pubblicazione dell'*Istoria civile*, aveva preso le distanze da Giannone, sebbene l'opera fosse stata pubblicata previa licenza regia e il suo autore vi avesse difeso in maniera intransigente le regalie, in quanto essa era «contra bonos mores». Ma la pubblicazione del libro di Sanfelice, che era «ingiurioso alla regia potestà», andava severamente perseguita. Perciò, bisognava non solo incarcerare i librai e vietare a Sanfelice di rientrare nel Regno, ma addivenire a una pubblica condanna del libro, in modo che non potesse essere addotto «pretesto d'ignoranza».

A differenza di Ulloa, Castelli aveva sostenuto invece che le ingiurie contro Giannone contenute nelle *Riflessioni* erano offensive nei confronti dello stesso Imperatore, che «lo tiene, lo protegge e l'alimenta in Vienna». Insomma, il quadro delle posizioni espressesi in Collaterale era molto più variegato della sintesi offertane da Nicolini. Harrach, senza entrare nel merito delle diverse opzioni culturali emerse nel dibattito, aveva recepito le indicazioni improntate a maggiore fermezza. Si era stabilito pertanto di proi-

bire il libro, di sequestrarne le copie in circolazione e di incarcerare i librai che lo vendevano¹⁰⁸.

Indubbiamente nel dibattito tenuto in Collaterale sulle *Riflessioni* di Sanfelice Argento aveva tenuto posizioni più moderate di altri ministri. E, pur non demolendo l'opera giannonica, aveva rievocato senza alcun ripensamento critico l'atteggiamento anodino che il Collaterale aveva mostrato nei confronti dello storico danno al momento della pubblicazione dell'*Istoria civile*. In fondo, in quell'occasione egli stesso si era limitato a esaminare i problemi tecnici implicati dalla pubblicazione dell'opera senza accennare ad alcun recepimento dei suoi contenuti. Ma Argento, a differenza del duca di Lauria, non aveva esplicitamente polemizzato contro Giannone. E, se il Delegato della Real Giurisdizione aveva mostrato prudenza nell'affermare la sua condivisione del pensiero 'moderno', quell'atteggiamento non era stata la conseguenza di un suo preteso ripiegamento. La moderazione era stata fin dall'inizio della sua carriera ministeriale la cifra delle posizioni di Argento.

14. *Un bilancio conclusivo*

Di seguito Nicolini forniva ulteriori dimostrazioni della pretesa arrendevolezza del giurista calabrese, ad esempio in materia di giuspatronati e di immunità locale¹⁰⁹. Inoltre, parlando della sua infatuazione per la nobiltà, scriveva che aveva imposto che fra i governatori degli Incurabili figurasse un rappresentante del patriziato napoletano. Nel 1729, poi, non aveva esitato a far condannare a morte da un Collaterale discorde un tale che, malamente impiccato, era stato quasi sepolto vivo¹¹⁰.

¹⁰⁸ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 142, ff. 483-494. Sulla difesa della tradizionale *ratio studiorum* da parte di Mazzaccara cfr. Luongo 1997, 38-49.

¹⁰⁹ Nicolini 1942, 349-350.

¹¹⁰ Nicolini 1942, 354.

Ma la verità era che, in generale, gli scrupoli umanitari non erano in cima alle preoccupazioni dei magistrati d'Antico Regime. In una seduta del Collaterale del giugno 1727 Ventura, pronunciandosi contro il parere di altri ministri, compreso Argento, si era opposto a che fossero liberati due innocenti condannati a morte per un omicidio mai commesso, dal momento che era stato ritrovato vivo e vegeto il presunto assassinato. Ventura aveva addotto contro la scarcerazione dei due sventurati il fatto che la sentenza capitale era passata in giudicato, oltre alla necessità di compiere ulteriori accertamenti¹¹¹.

Nelle ultime pagine dello scritto Nicolini non perdeva poi di vista le vicende di Costanza Mirelli, intrattenendosi sulla relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un giovane tenente chiamato Capellini. La donna, che era diventata «a trent'anni più bella che mai, destò subito l'ammirazione del tenente, il quale, dopo passeggiate interminabili sotto» la finestra a cui ella si affacciava, «finì col manifestarle, e senz'essere respinto, la sua non platonica ammirazione». Per evitare che Argento diventasse «la favola di tutta Napoli», Althann si diede da fare per destinare Capellini alla castellania di Otranto. «E quale furia divenisse donna Costanza, costretta ormai a non aver col damo altri rapporti che un carteggio d'amore, e con quanto affetto curasse il vecchio e valedudinario marito – solo ostacolo, le pareva, a farla convolare alle allora agognate nozze – si lascia all'immaginazione del lettore».

L'accento cadeva infatti sui colpi apoplettici di cui era stata vittima Argento nel 1725 e nel 1728. Segno del declino fisico del giurista calabrese era il fatto che dal 1727 si recava in ritardo al Sacro Regio Consiglio, il che era stato oggetto di reclamo da parte degli avvocati. Il cattivo stato di salute di Argento costituiva per Nicolini un'ulteriore occasione per sottolineare i suoi pretesi cedi-

¹¹¹ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 137, ff. 130-138.

menti sul fronte dell'anticurialismo: lo studioso parlava infatti delle «pubbliche preci disposte in tutta Napoli dal cardinale arcivescovo Pignatelli, una volta suo così fiero avversario, anzi dal papa stesso, dolente della presumibile scomparsa d'un così arrendevole delegato della real giurisdizione».

Dopo la morte di Argento Costanza Mirelli scambiava promessa di matrimonio con Capellini, rientrato nel frattempo a Napoli. Ma a ostacolare le nozze erano coalizzati Francesco Ventura, il fratello della donna, Francesco Mirelli, la figlia Margherita Argento e il «suo nuovo fidanzato, e più tardi marito, Francesco Caracciolo principe di Melissano», figlio del Reggente della Vicaria nei confronti del quale, nel 1714, il giurista calabrese aveva mostrato «tanta remissività». Di qui il «dilagare per tutta la città di facezie pettegole». Per sostenere che non era indegno di sposare la vedova di Argento Capellini, che Francesco Mirelli non aveva esitato a minacciare di morte, faceva valere il fatto che, sebbene povero, era pur sempre «figlio d'una dama di corte dell'arciduchessa Maria Elisabetta d'Austria». Ma nell'ostacolare quel matrimonio erano concordi Stato e Chiesa. Sollecitato da Francesco Mirelli e da Francesco Ventura, Pignatelli inibiva infatti a tutti i parroci dell'arcidiocesi di unire in matrimonio i due promessi sposi e Harrach «diffidava il Capellini dal convolare a nozze senza un particolar permesso dell'imperatore», ingiungendo a Costanza Mirelli di andare ad abitare col fratello in modo che potesse essere controllata. Ma la donna inviava alla Corte un ricorso che, raccomandato, fra gli altri, da Eugenio di Savoia, trovava «pieno accoglimento». Perciò il marchese di Rialp dava comunicazione ad Harrach dell'ordine segreto dell'Imperatore di disporre il trasferimento di Costanza Mirelli in un monastero dove ne sarebbe stata verificata la sussistenza della volontà di sposare Capellini. Poi, con un linguaggio che recava fino in fondo i segni dei tempi, Nicolini così proseguiva:

Ma non per nulla la donna è mobile qual piuma al vento. Un bel mattino [...] donna Costanza [...] si presentava fresca e sorridente al fratello e gli diceva d'essersi avveduta che il Capellini, che [...] aveva [...] perduto un occhio, era diventato troppo brutto, e che le sembrava miglior marito il magistrato Gaspare Rocco, che invano aveva posto sin allora la sua candidatura alla mano di lei e che poco di poi finì con lo sposarla¹¹².

Il lungo indugiare di Nicolini su vicende in apparenza meramente private potrebbe essere interpretato, se letto in maniera superficiale, come manifestazione di vacue curiosità erudite. In realtà, come si è visto, le vicende sentimentali di Costanza Mirelli avevano finito per coinvolgere le autorità ecclesiastiche e i vertici del potere laico. Esse costituivano uno specchio dei mobili confini dei poteri d'Antico Regime, che, mentre talvolta si astenevano dall'intervenire in casi in cui erano in gioco corposi interessi di natura pubblicistica, talaltra non rinunciavano a farlo di fronte a vicende almeno in apparenza private.

La conclusione dell'esistenza terrena di Argento costituiva infine l'occasione per un bilancio della complessa figura del giurista calabrese da parte di chi gli era stato molto vicino. Nicolini ritornava perciò sull'atteggiamento di Giannone nei confronti di Argento:

Lui morto, le sue debolezze vennero non al certo dimenticate, ma amplissimamente perdonate da chi ne era stato una delle maggiori vittime, ossia dal Giannone, il quale, del resto, malgrado certi irosi sfoghi epistolari, non aveva mai cessato d'amare e ammirare nell'antico maestro [...] l'ingegno, il sapere, la bontà e anche la personale assenza di venalità, che più d'una volta pone in rilievo.

Mancanza di venalità confermata dal fatto che Argento aveva lasciato un patrimonio di 150000 ducati. Che era certo «una grossa

¹¹² Nicolini 1942, 355-360.

fortuna». Ma, considerati i suoi rilevanti guadagni di avvocato e tenuto conto che la sola presidenza del Sacro Regio Consiglio gli fruttava 10000 ducati all'anno, c'era «quasi da meravigliarsi che l'eredità non fosse ancora più cospicua»¹¹³.

Nicolini esprimeva un giudizio positivo sul disinteresse personale di Argento, anche se si limitava a constatarne il mancato coinvolgimento in episodi corruttivi e non taceva la sua attivazione in favore delle carriere dei parenti. Quel giudizio, nella ricostruzione di Nicolini, controbilanciava la valutazione negativa dei pretesi cedimenti che, sul fronte dell'anticurialismo, avrebbero contrassegnato l'attività del giurista calabrese negli ultimi anni della sua vita. Valutazione certamente influenzata da una testimonianza di cui si deve avere la massima considerazione quale quella di Giannone. Ma l'analisi dell'attività quotidianamente svolta da Argento nelle magistrature rende estremamente improbabile poter distinguere un prima e un dopo.

Discendeva infatti dai caratteri stessi della dialettica cetuale d'Antico Regime, che, come brillantemente scrisse Raffaele Ajello, era concorrenziale e non alternativa¹¹⁴, che un magistrato posto ai vertici delle istituzioni come Gaetano Argento tendesse a evitare esplicite prove di forza e a moderare quindi la reazione dello Stato contro le prevaricazioni ecclesiastiche. Ciò era avvenuto già all'indomani della sua ascesa al vertice delle magistrature. E si trattava di un atteggiamento condiviso anche da altri magistrati pure dotati di robusta preparazione e di grande spessore culturale. Si sono esaminate in precedenza, ad esempio, le posizioni espresse nella Giunta di Giurisdizione nel corso della controversia beneficiaria da un giurista tutt'altro che sospettabile di filocurialismo come Niccolò Caravita. Peraltro, gli atteggiamenti dei giuristi impegnati nel conflitto giuri-

¹¹³ Nicolini 1942, 358.

¹¹⁴ Ajello 1976, 257-258.

sdizionale erano mobili. Talvolta l'uno assumeva posizioni più moderate e l'altro posizioni più decise, talaltra le parti si invertivano.

In ogni caso, la *vis prudentiae* era un criterio orientativo da cui non deflettere. Argento aveva lucidamente esposto quel punto di vista in una seduta del Collaterale del settembre 1717 svoltasi per discutere del Sinodo celebrato in quell'anno ad Ischia. Il giurista calabrese aveva allora affermato che, in linea di massima, bisognava fare in modo da «evitar le brighe con preti»¹¹⁵.

Avrebbe poco senso aspettarsi una maggiore intransigenza da parte di chi ricopriva l'ufficio di Delegato della Real Giurisdizione. Quella carica era ben occupata da chi sapeva meglio interpretare la duttilità e la sapienza tattica di cui avevano bisogno le magistrature nel condurre la battaglia giurisdizionale.

Quando Nicolini pubblicava il suo profilo biografico era di là da venire il rinnovamento storiografico che avrebbe portato la storiografia specie giuridica a indagare i dispositivi concettuali e tecnici e le strategie politiche di cui si avvalevano le magistrature nell'Antico Regime. Quelle acquisizioni storiografiche avrebbero consentito di comprendere come la presenza dei togati nella dialettica politico-istituzionale dell'Età moderna avesse le proprie radici in processi di lunga durata che erano innervati negli assetti costituzionali e che quindi solo in minima parte dipendevano dalla personalità del singolo magistrato. Eppure, Nicolini mostrava già di saper cogliere aspetti importanti di quella dialettica socio-istituzionale. Il fatto stesso di avere dedicato un contributo documentatissimo di quasi duecento pagine a un magistrato era un segno eloquente di quella consapevolezza.

¹¹⁵ ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 125, f. 250r-v.

Riferimenti bibliografici:

Fonti manoscritte:

Archivio di Stato di Napoli (=ASN), Collaterale, Notamenti, vol. 120.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 121.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 125.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 127.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 131.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 132.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 134.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 135.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 137.

ASN, Collaterale, Notamenti, vol. 142.

Biblioteca Nazionale di Napoli, ms. X B 61.

Opere a stampa:

Ajello R. 1976, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli.

Ajello R. 1980, *Giuristi e società al tempo di Pietro Giannone*, Napoli.

Ajello R. 1990, *Formalismo medievale e moderno*, Napoli.

Ajello R. 1992, *Tra Spagna e Francia. Diritto, istituzioni, società a Napoli all'alba dell'Illuminismo*, Napoli.

Ajello R. 1995, *Il Viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'Antico Regime nelle lettere di M. F. von Althann*, "Frontiere d'Europa", I, 1, 121-220.

Ajello R. 1996, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli.

Argento G. 1708, *De re beneficiaria dissertationes tres*, Neapoli.

Ascione I. 1996, *Schiaffi, politica e poesia. Il radicalismo napoletano ai tempi di Vico*. Alessandro Riccardi, "Frontiere d'Europa", II, 1, 5-68.

Galanti G. M. 1806, *Testamento forense*, Venezia.

Giannone P. 1971, *Vita di Pietro Giannone*, in *Opere di Pietro Giannone*, a cura di S. Bertelli e G. Ricuperati, Milano-Napoli.

Giannone P. 1972, *Istoria civile del Regno di Napoli*, a cura di A. Marongiu, Milano.

Grimaldi C. 1708-1709, *Considerazioni teologico-politiche fatte a pro degli editti di S. Maestà Cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del Regno di Napoli*, Napoli.

Luongo D. 1993, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli.

- Luongo D. 1997, *Il dibattito sulla riforma dell'Università di Napoli (1714-1733)*, in *Contegna, Vidania, Caravita, Giannone. All'alba dell'Illuminismo. Cultura e Pubblico Studio nella Napoli austriaca*, a cura di D. Luongo, Napoli.
- Luongo D. 1998, *Modelli costituzionali a confronto. Il dibattito sulle grazie a Napoli all'inizio dell'età austriaca*, "Frontiere d'Europa", IV, 1, 81-215.
- Luongo D. 2001, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli.
- Luongo D. 2017, *Il giurisdizionalismo meridionale nella crisi della coscienza europea*, "Istituzioni, diritto, economia. Quaderni di scienze sociali", I, 3, 141-154.
- Luongo D. 2023, *Al tramonto della respublica dei togati. Dibattiti giuspolitici nel Settecento napoletano*, Pozzuoli.
- Nicolini F. 1942, *Uomini di spada, di chiesa, di toga, di studio ai tempi di Giambattista Vico*, Milano.
- Persico T. 1922, *Le dottrine politiche di Gaetano Argento*, "Atti dell'Accademia Pontaniana", LII, 65-86.
- Riccardi A. 1708, *Ragioni del Regno di Napoli nelle cause de' beneficj ecclesiastici*, Napoli.
- Rogadeo G. D. 1767, *Saggio di un'opera intitolata il diritto pubblico, e politico del Regno di Napoli*, Lucca.
- Sbriccoli M. 1974, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano.
- Zangari D. 1922, *Gaetano Argento Reggente e Presidente del Sacro Regio Consiglio*, Napoli.

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

Consiglio di Amministrazione *Presidente*

Orazio Abbamonte

Vice Presidente

Rosaria Giampetraglia

Consiglio generale

Bruno D'Urso
Andrea Abbagnano Trione
Dario Lamanna

Aniello Baselice
Gianpaolo Brienza
Andrea Carriero
Marcello D'Aponte
Emilio Di Marzio
Vincenzo De Laurenzi
Maria Vittoria Farinacci
Maria Gabriella Graziano
Alfredo Gualtieri
Sergio Locorotolo
Angelo Marrone
Vincenzo Mezzanotte
Mariavaleria Mininni
Franco Olivieri
Luigi Perrella
Matteo Picardi
Daniele Rossi
Florindo Rubettino
Gianluca Selicato
Marco Gerardo Tribuzio
Antonio Maria Vasile

Collegio Sindacale

Domenico Allocca – *Presidente*
Angelo Apruzzi
Lelio Fornabaio

Direttore Generale

Ciro Castaldo

Finito di stampare nel mese di settembre 2025
presso Azienda grafica Vulcanica Srl, Nola (NA)

